Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Sabato, 14 dicembre** — **Numero 295.**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero **751** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 11 della legge 19 luglio 1906, n. 364, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in unico testo le disposizioni legislative in materia di prestiti a Provincie, Comuni e Consorzi e di provvedere al relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale a Provincie, Comuni e Consorzi, visto d'ordine Nostro dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e dal ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 5 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Elenco delle leggi e dei decreti legislativi coordinati col presente testo unico.

Titolo I. — Disposizioni generali:
Capo I. — Prestiti della Cassa di depositi e prestiti.

ELENCO delle leggi e dei decreti legislativi coordinati col presente testo unico.

1. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, d'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti.

2. Legge 11 agosto 1870, n. 5784, portante l'approvazione di provvedimenti finanziari (allegato *D*, legge per la soppressione delle Direzioni speciali del Debito pubblico e delle Casse dei depositi e prestiti stabilite presso le Direzioni medesime).

3 Legge 27 marzo 1871, n. 131 (serie 2ª), concernente il pagamento degli arretrati del dazio di consumo dovuto dai Comuni e colla quale si danno norme per il rilascio di delegazioni sulla sovrimposta.

4. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), per l'istituzione delle Casse di risparmio postali e per modificazioni alla legge 17 maggio 1863 sulla Cassa dei depositi e prestiti.

5 R. decreto 26 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2ª), col quale è istituito il Ministero del tesoro.

6. Legge 18 luglio 1878, n. 4460 (serie 2ª), contenente disposizioni per agevolare ai Comuni la costruzione degli edifici per la istruzione obbligatoria.

7. Legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª), relativa alla istituzione delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

8 R. decreto 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3ª), che riunisce in un testo unico le disposizioni contenute nelle due leggi del 25 dicembre 1883, n. 1790, e del 28 febbraio 1886, n. 3731, concernenti i Consorzi d'irrigazione.

9 Legge 14 luglio 1887, n 4791 (serie 3ª), che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere durante il periodo di 10 anni ai Comuni del Regno, mutui ad interesse ridotto per opere igieniche.

10. Legge 2 febbraio 1888, n. 5192 (serie 3ª), sui Consorzi delle acque a scopo industriale.

11 Legge 8 luglio 1888, n. 5516 (serie 3ª), che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai Comuni del Regno mutui per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri degli edifici scolastici.

12. Legge 11 maggio 1890, n. 6856 (serie 3ª), portante disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3ª), sui Consorzi d'irrigazione e di derivazione d'acque per uso industriale.

13. Legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro.

14 Legge 11 giugno 1896, n. 461, portante disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti.

15. Legge 30 giugno 1896, n. 250, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1896-97 e che estende alle scuole pratiche e speciali di agricoltura le disposizioni della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (mutui per edifizi scolastici)

16. Legge 24 dicembre 1896, n. 551, riguardante l'unificazione dei debiti delle isole di Sicilia, Sardegna ed Elba.

17. Legge 24 aprile 1898, n. 132, che istituisce presso la Cassa dei depositi e prestiti una sezione autonoma di credito comunale e provinciale con gestione propria.

18. R. decreto 15 maggio 1898, n 161, portante la costituzione in Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

19. Legge 14 luglio 1898, n. 335, che istituisce una Cassa pensioni in favore dei medici condotti.

20. Legge 8 febbraio 1900, n. 50, che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai Comuni del Regno mutui per l'esecuzione di opere riguardanti la pubblica igiene e per la derivazione e condottura di acque potabili.

21. R. decreto 22 marzo 1900, n. 195, che approva il testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

22. Legge 17 maggio 1900, n. 173, portante disposizioni sul credito comunale e provinciale.

23. Legge 15 luglio 1900, n. 260, che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai Comuni del Regno mutui per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici scolastici.

24. Legge 23 gennaio 1902, n. 25, per lo sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari.

25. Legge 19 giugno 1902, n. 233, che autorizza un prestito-lotteria a favore della Cassa nazionale per la vecchiaia e per la invalidità degli operai, e della Società Dante Alighieri.

26. Legge 26 giugno 1902, n. 272, che modifica alcuni articoli della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), relativi all'assistenza e vigilanza zooiatrica.

27. Legge 7 luglio 1902, n. 302, portante provvedimenti concernenti il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

28. Legge 7 luglio 1902, n. 333, che stabilisce il riparto delle spese per le opere di bonifica dichiarate di 1ª categoria.

29. Legge 28 dicembre 1902, n. 566, che estende i benefici della legge 8 febbraio 1900, n. 50, circa la concessione di prestiti ai Comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la pubblica igiene e la derivazione e conduttura delle acque potabili.

30 R. decreto 2 luglio 1903, n. 430, che approva il testo unico delle leggi sul Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche ementari, negli asili d'infanzia e nei RR. educatorî femminili a patrimonio sorvegliato.

31. Legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

32. Legge 8 luglio 1903, n. 312, sulla costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti e di ultimazione delle strade comunali rimaste incomplete per effetto delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 338.

33. Legge 25 febbraio 1904, n. 57, portante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria

alla vigilanza igienica ed all'igiene degli abitati nei Comuni del Regno.

34. Legge 6 marzo 1904, n. 88, che istituisce la Cassa di previdenza e di pensione a favore dei segretari ed altri impiegati comunali.

35. Legge 19 maggio 1904, n. 185, per la concessione e trasformazione di prestiti agli enti locali del mezzogiorno continentale.

36. Legge 2 giugno 1904, n. 234, portante provvedimenti a favore della Cassa per gl'invalidi della marina mercantile.

37. R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, che approva il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

38. R. decreto 20 ottobre 1904, n. 729, che approva il regolamento per l'applicazione del decreto istituente la Cassa di previdenza per gl'impiegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

39. R. decreto 5 gennaio 1905, che approva e contiene il piano d'estrazione per la creazione ed emissione di 500,000 obbligazioni per un prestito-lotteria a favore della « Dante Alighieri » e della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

40. Legge 6 luglio 1905, n. 323, relativa al consolidamento, revisione e riscossione dei canoni daziari governativi.

41. Legge 13 luglio 1905, n. 399, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a fare mutui di favore ai Comuni per opere riguardanti la pubblica igiene.

42. Legge 13 luglio 1905, n. 400, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano del 23 e del 25 giugno 1905.

43. Legge 25 giugno 1906, n. 255, che reca provvedimenti a favore della Calabria.

44. Legge 15 luglio 1906, n 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e la Sardegna.

45. Legge 19 luglio 1906, n. 364, che estende la legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le Provincie del Regno ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti.

46. Legge 28 marzo 1907, n. 133, portante aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902 n. 356.

47. Legge 19 maggio 1907, n. 270, che estende agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, la legge 6 marzo 1904, n. 88, concernente la Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali.

48. R. decreto 30 maggio 1907, n. 376, che approva il testo unico di legge sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

49. Legge 16 giugno 1907, n. 336, di autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti a trasformare i prestiti contratti per esecuzione di opere riguardanti la provvista di acqua potabile.

50. Legge 30 giugno 1907, n. 432, per la concessione di mutui di favore alle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura.

51. Legge 14 luglio 1907, n. 542, concernente l'autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime.

52. Legge 14 luglio 1907, n. 544, che estende ai Comuni con popolazione superiore ai 60,000 abitanti ed inferiore ai 100,000 abitanti le disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399, concernenti i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili.

TESTO UNICO

delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale a Provincie, Comuni e Consorzi, approvato con decreto Reale del 5 settembre 1907.

TITOLO I.

Disposizioni generali

CAPO I.

Prestiti della Cassa dei depositi e prestiti

§ I.

Fondi per la concessione di prestiti.

Art. 1.

(Art. 16 legge 17 maggio 1863, n. 1270; art. 1, dell'allegato *D* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; art. 16 legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª); art. 23 legge 8 agosto 1895, n. 486; art. 12 legge 14 luglio 1898, n. 335; art. 5 legge 19 giugno 1902, n. 233; art. 1 legge 26 giugno 1902, n. 272; articoli 5 e 6 legge 7 luglio 1902, n. 302; art. 5 legge 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico); art. 2 legge 25 febbraio 1904, n. 57; art. 12 legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1 legge 2 giugno 1904, n. 234; art. 5 R. decreto 20 ottobre 1904, n. 729; art. 5 R. decreto 5 gennaio 1905; art. 16 legge 6 luglio 1905, n. 323; art. 1 legge 19 maggio 1907, n. 270 e art. 12 legge 30 maggio 1907, n. 376 (testo unico).

La Cassa dei depositi e prestiti può impiegare in prestiti:

a) i fondi provenienti dai depositi obbligatorî ed eccedenti i propri bisogni;

b) i fondi provenienti dai depositi del risparmio postale e da quelli volontari della Cassa stessa, in misura non maggiore della metà;

c) i fondi disponibili degli Istituti di previdenza da essa amministrati.

Possono anche essere impiegati in prestiti per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti:

a) i fondi della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai;

b) i fondi delle Casse per gli invalidi della marina mercantile;

c) il deposito della somma occorrente pel rimborso delle obbligazioni ed il servizio dei premi della prima serie del prestito-lotteria concesso alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai ed alla Società « Dante Alighieri ».

§ II.

Enti mutuatari, oggetto dei prestiti e saggio d'interesse.

Art. 2.

(Art. 16 legge 17 maggio 1863, n. 1270; art. 16 legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª); articoli 3, 5, 6 e 8 legge 17 maggio 1900, n. 173; art. 4 legge 19 maggio 1904, n 185, e articoli 1 e 6 legge 19 luglio 1906, n. 364).

I prestiti possono essere concessi alle Provincie, ai Comuni e ai loro Consorzi, ai Consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di derivazione ed uso di acqua per scopo industriale ed ai Consorzi per opere idrauliche: *a)* per il riscatto dei debiti contratti dai detti enti in qualsiasi epoca: *b)* per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate.

Le Provincie, i Comuni ed i loro Consorzi possono ottenere prestiti anche per l'acquisto di stabili per pubblico servizio.

Le domande di mutui a favore di Provincie e Comuni dichiarati

insolventi, ai termini della legge 17 maggio 1900, n. 173, non possono essere deferite alla Cassa dei depositi e prestiti se non con il previo parere favorevole della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale, istituita presso il Ministero dell'interno. Tale divieto cessa con la scadenza del periodo quinquennale di vigilanza della Commissione stessa, il quale decorre dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale.

Art 3.

(Art. 17 legge 17 maggio 1863, n. 1270; art. 4 R. decretto 26 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2ª); art. 1 R. decreto 15 maggio 1898, n. 161).

Nel mese di dicembre di ogni anno il ministro del tesoro, sopra proposta della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, e udito il Consiglio permanente di amministrazione nonchè la Commissione di vigilanza, fisserà l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successivo.

§ III.

Concessione dei prestiti.

Art. 4.

(Articoli 18, 19 e 20 legge 17 maggio 1863, n. 1270; art. 1 dell'allegato *D* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; R. decreto 23 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2ª) e art. 2 R. decreto 15 maggio 1898, n. 161).

Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti, in seguito alle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione, rassegna al ministro del tesoro le proposte per la concessione dei prestiti.

Nelle proposte per la concessione dei prestiti si dovrà principalmente tener conto e fare menzione della sufficienza dei mezzi con cui l'ente mutuatario intende provvedere al rimborso del prestito, della preferenza a darsi per ragioni di urgenza, di utilità o di importanza alle domande, e del modo di restituzione.

Il ministro delibera sulle proposte di prestiti e ne promuove l'approvazione per decreto Reale.

Dopo l'emanazione del decreto Reale, il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti provvede all'effettuazione dei prestiti autorizzati col decreto stesso.

§ IV.

Garanzia.

Art. 5.

(Articoli 3, 4, 5, 6 e 7 legge 27 marzo 1871, n. 131 (serie 2ª); art. 17 legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª); art. 9 legge 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3ª), (testo unico); art. 7 legge 2 febbraio 1888, n. 5192 (serie 3ª); articoli 5 e 23 legge 24 aprile 1898, n. 132; art. 49 legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico); art. 2 legge 17 maggio 1900, n. 173; articoli 20 e 54 legge 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico); art. 11 legge 13 luglio 1905, n. 400 e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

Le annualità son garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali, rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuoterle.

Possono accettarsi in garanzia dei prestiti anche le delegazioni sul tesoro dello Stato, per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purchè concorrano le seguenti condizioni:

a) che il debito dello Stato sia liquido;

b) che non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro;

c) che non sia altrimenti vincolato l'uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.

Può essere data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato, o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 6.

(Art. 2 dell'allegato *A* alla legge 24 dicembre 1896, n. 551; articolo 25 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25; art. 2 legge 19 maggio 1904, n. 185; art. 15 legge 25 giugno 1906, n. 255 e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

Allorquando l'aliquota della sovrimposta comunale raggiunga o superi quella media dei Comuni del Regno, salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo, e insieme con le altre garanzie ammesse dal 2° e 3° comma dell'articolo precedente non basti a coprire le annualità dei prestiti per riscatto di debiti e per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate, le relative delegazioni a garanzia possono essere tratte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile portata a quel limite, anche sul provento del dazio consumo, a condizione:

a) che l'importo delle delegazioni non ecceda i tre quinti della previsione calcolata sull'introito medio dell'ultimo triennio, escluso il provento eventuale del dazio sui farinacei;

b) che per tutto il periodo dell'ammortamento l'esazione del dazio rimanga affidata agli agenti di riscossione delle imposte, o a mezzo di appalto con vincolo di non variare, senza il consenso del Governo, le aliquote o le tariffe in vigore, nè il sistema di esazione per tutto il periodo suddetto;

c) che non ne derivi inasprimento nè di tariffa, nè di numero di voci.

Le delegazioni da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti concessi ai Comuni della Calabria, potranno essere fatte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, anche sul provento del dazio consumo, osservate le condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

I Comuni che hanno debiti verso la Cassa dei depositi e prestiti, per mutui contratti con delegazioni sugli introiti daziari dovranno sostituire od aggiungere, per la continuazione del mutuo altre delegazioni su quelle somme delle quali i Comuni medesimi rimanessero creditori verso lo Stato, per effetto degli articoli 3, 15 e 22 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*.

Art. 7.

(Art. 5 legge 27 marzo 1871, n. 131 (serie 2ª); art. 17 legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª); art. 9 legge 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3ª), (testo unico); art. 7 legge 2 febbraio 1888, n. 5192 (serie 3ª); art. 49 legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico); art. 20 e 54 legge 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico); art. 11 legge 13 luglio 1905, n. 400; art. 1 legge 19 luglio 1906 n. 364).

L'ente mutuatario nel deliberare sull'emissione delle delegazioni dovrà pur deliberare per tutti gli anni cui queste si riferiscono l'imposizione e l'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali alle imposte dei terreni e dei fabbricati o delle tasse consorziali, ovvero del dazio consumo nella misura sufficiente ad eseguire l'intiero pagamento delle delegazioni stesse.

La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni ai quali si estendono le delegazioni, a meno che l'ente mutuatario non saldi il suo debito prima della loro scadenza.

Art. 8.

(Articoli 3, 4, 5, 6 e 7 legge 27 marzo 1871, n. 131 (serie 2ª) art. 17 legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª); art. 7 legge 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3ª), (testo unico); art. 15 legge 2 febbraio 1888, n. 5192 (serie 3ª); art. 1 e 2 legge 11 maggio 1890, n. 6856 (serie 3ª); art. 2 dell'allegato *A* alla legge 24 dicembre 1896, n. 551; art. 5 legge 24 aprile 1898, n. 132; art. 46 e 55 legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico); art. 2 legge 7 luglio 1902, n. 333; art. 2 legge 19 mag-

gio 1904, n. 185; art. 30, 46 e 54 legge 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico) e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

Alla riscossione delle annualità garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali, di cui negli articoli precedenti, sono estese le norme e i privilegi dell'imposta fondiaria.

Alle delegazioni sul dazio consumo sono estesi i privilegi della legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette.

Per i Consorzi di bonificazione, di irrigazione e idraulici di 3ª categoria le obbligazioni dei consorziati a garanzia di mutui sulla Cassa dei depositi e prestiti costituiscono un peso reale sui fondi vincolati al Consorzio e le contribuzioni dell'anno in corso e del precedente godono privilegio a fronte di qualunque altro credito dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso della proprietà.

Qualora le Amministrazioni dei Consorzi omettano, per qualsiasi motivo o causa, di stanziare nei propri bilanci le annualità per l'estinzione deprestiti loro concessi dalla Cassa depositi e prestiti e di compilare i relativi ruoli, la Giunta provinciale amministrativa stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, ed i relativi ruoli saranno pure d'ufficio compilati e pubblicati dal prefetto, il quale provvederà per la riscussione col mezzo dell'esattore consorziale, ed, ove occorra, col mezzo degli esattori comunali, o di un esattore speciale, mettendo le spese occorrenti a carico del Consorzio.

Art. 9.

(Art. 6 legge 27 marzo 1871, n. 131 (serie 2ª); art. 17 legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª); art. 9 legge 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3ª), (testo unico); art. 7 legge 2 febbraio 1888, n. 5192 (serie 3ª); art. 23 legge 24 aprile 1898, n. 132; art 49 legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico); art. 30 e 54 legge 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico); art. 11 legge 13 luglio 1905, n. 400, e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

Le somme riscosse a titolo di sovrimposte o di tasse consorziali oppure di dazio consumo saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate alla Cassa dei depositi e prestiti, man mano che giungano le scadenze pei versamenti delle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e sino alla estinzione delle delegazioni per l'anno rispettivo.

Prima che questa estinzione sia seguita, gli enti mutuatari non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovrimposte o dalle tasse consorziali, oppure dal dazio consumo.

Art. 10.

(Art. 7 legge 27 marzo 1871, n. 131 (serie 2ª); art. 17 legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª); art. 9 legge 28 febbraio 1886 n. 3732 (serie 3ª), (testo unico); art. 7 legge 2 febbraio 1888, n. 5192 (serie 3ª); art. 23 legge 24 aprile 1898, n. 132; art. 49 legge 22 marzo 1900, n. 195, (testo unico); art. 30 e 54 legge 25 luglio 1904, n. 523, (testo unico); art. 11 legge 13 luglio 1905, n. 400, e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

L'agente incaricato della riscossione delle sovrimposte comunali e provinciali, del dazio consumo e delle tasse consorziali, destinate all'estinzione di delegazioni, è responsabile personalmente dell'esecuzione dell'art. 9 e non può coi proventi delegati fare alcun pagamento od altro impiego, prima che sia estinta la delegazione dell'anno rispettivo.

Se, ciò nonostante, venisse a mancare l'integrale estinzione di una obbligazione e non fosse saldata altrimenti alla scadenza, la Cassa dei depositi e prestiti potrà procedere contro gli enti mutuatari, come è prescritto pei casi di mora dei Comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo, salva qualunque altra via legale per essere soddisfatto.

Art. 11.

(Art. 4 legge 19 luglio 1906, n. 364).

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento dei prestiti della Cassa dei depositi e prestiti non sono ammessi sequestri, opposizioni o altro impedimento qualsiasi.

§ V.

Somministrazione dei prestiti.

Art. 12.

(Art. 4 legge 19 maggio 1904, n. 185 e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

I prestiti per riscatto di debiti e per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate sono in una o più volte, secondo il bisogno, somministrati agli enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto, che emette gli ordinativi in base ai quali la Cassa dei depositi e prestiti rilascia i rispettivi mandati.

§ VI.

Modo e periodo di ammortamento.

Art. 13.

(Art. 4 legge 11 giugno 1896, n. 461; art. 1 e 2 legge 19 maggio 1904, n. 185 e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

I prestiti sono ammortizzabili ad annualità in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi fino a 50 anni, eccettuati quelli per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, per i quali il periodo di ammortamento non può essere superiore ai 35 anni.

Art. 14.

(Art. 1 legge 19 maggio 1904, n. 185, e articoli 1 e 6 legge 19 luglio 1906, n. 364).

I prestiti sono di due tipi:

a) ad annualità costante, comprensiva degli interessi e del rimborso;

b) ad annualità decrescente, comprensiva di rimborso in somma costante e di interessi degressivi.

Le operazioni riguardanti uno stesso ente possono essere effettuate sotto una sola o sotto ambedue le forme. Dovrà applicarsi, a giudizio della Giunta provinciale amministrativa, il sistema dell'annualità decrescente, quando la potenzialità finanziaria o economica dell'ente mutuatario lo consenta.

Art. 15.

(Art. 3 legge 19 luglio 1906, n. 364).

La decorrenza dell'ammortamento dei prestiti comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

Nel caso in cui l'ente mutuatario abbia compiuto entro il mese di dicembre tutti gli adempimenti per il vincolo della sovrimposta e del provento del dazio consumo, e rilasciate le relative delegazioni, può il periodo di ammortamento cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.

Art. 16.

Art. 9 legge 19 luglio 1906, n. 364).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti e anche il rimborso parziale, ove l'importo corrisponda a una o più delegazioni intere successive a quella in corso; ha però facoltà di esigere un preavviso fino a tre mesi dalla fatta domanda al ricevimento della somma.

§ VII.

Trasformazione di prestiti.

Art. 17.

(Art. 23 legge 24 aprile 1898, n. 132; articoli 3, 5, 6 e 8 legge 17 maggio 1900, n. 173; art. 4 legge 19 maggio 1904, n. 185; articoli 1 e 6 legge 19 luglio 1906, n. 364; articolo unico legge 16 giugno 1907, n. 336).

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi fino a 50 anni, i mutui da essa concessi a tutto il 1905, eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento, tenuto conto del concorso governativo.

Questa eccezione non è applicabile ai prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, ai sensi degli articoli 45, 46 e 49 della presente legge. La trasformazione di tali prestiti avrà luogo mantenendo fermo l'originario periodo di ammortamento.

La Cassa medesima è anche autorizzata a trasformare i mutui di favore da essa concessi in base a leggi speciali a determinati Comuni e Provincie, in altri mutui ammortizzabili in 50 anni dal giorno della trasformazione, mantenendo fermi i saggi e le altre condizioni della concessione originaria; e ciò per quei soli mutui anteriori alla legge 24 aprile 1898, n. 132, pei quali non furono autorizzate trasformazioni con leggi precedenti, e quando al pagamento delle annualità non concorra lo Stato in virtù di disposizioni generali di legge.

Alle domande di trasformazioni di prestiti a favore di Provincie e Comuni dichiarati insolventi, ai termini della legge 17 maggio 1900, n. 173, è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2.

§ VIII.

Insequestrabilità ed intransigibilità dei prestiti.

Art. 18.

(Art. 4 legge 19 luglio 1906, n. 364).

Sui prestiti della Cassa dei depositi e prestiti non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

I detti prestiti non possono mai essere ridotti per transazione.

CAPO II.

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

—

§ I.

Sua istituzione e suoi prestiti.

Art. 19.

(Art. 1 e 2 legge 24 aprile 1898, n. 132; art. 3 R. decreto 15 maggio 1898, n. 161; art. 4 legge 19 maggio 1904, n. 185, e articoli 1 e 5 legge 19 luglio 1906, n. 364).

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa dei depositi e prestiti con la legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a far prestiti, mediante emissione di cartelle fruttanti il 4 per cento netto ed esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, agli enti indicati nel primo comma dell'art. 2 della presente legge, per riscatto di debiti contratti dagli enti stessi in qualsiasi epoca e per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate, e ciò nei soli casi di importanti operazioni speciali di mutui per somme eccedenti le disponibilità normali della Cassa dei depositi, e per le quali fosse necessario il concorso delle disponibilità di altri Istituti di credito.

La facoltà dell'emissione delle cartelle è data e regolata di volta in volta mediante decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il decreto stesso sarà registrato alla Corte dei conti.

Art. 20.

(Art. 15 legge 24 aprile 1898, n. 132; art. 1 legge 19 maggio 1904, n. 185, e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

La Caassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente fino a due milioni.

La sezione di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto, anche sino a renderlo attivo a proprio favore, nel limite di due milioni.

Il saggio dell'interesse su questo conto corrente sarà, rispettivamente, di mezzo per cento superiore o eguale a quello vigente per le somme versate a titolo di risparmio postale, ai termini dell'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), e dell'art. 24 della legge 8 agosto 1895, n. 486, secondo che sia a favore della Cassa dei depositi e prestiti, ovvero della sezione di credito comunale e provinciale.

Art. 21.

(Art. 17 e 18 legge 24 aprile 1898, n. 132; art. 1 legge 19 maggio 1904, n. 185, e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

L'utile netto derivante dalle operazioni della sezione di credito comunale e provinciale, prelevatone l'importo dell'imposta di ricchezza mobile, ai termini di legge, e per intero devoluto alla formazione di un fondo di riserva da costituirsi a garanzia delle operazioni fatte.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva saranno impiegati in rendite inscritte a debito dello Stato o in buoni del tesoro.

Art. 22.

(Art. 19 e 20 legge 24 aprile 1898, n. 132; art. 1 legge 19 maggio 1904, n. 185, e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

La sezione di credito comunale e provinciale è assistita dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, ed è posta sotto la vigilanza della Commissione parlamentare per essa istituita.

Ogni anno insieme al bilancio della spesa, il Ministro del tesoro presenterà la situazione finanziaria della sezione alla fine dell'anno solare precedente.

§ II.

Concessione, garanzia, somministrazione, ammortamento, insequestrabilità e intransigibilità dei prestiti.

Art. 23.

(Art. 2 dell'allegato A alla legge 24 dicembre 1896, n. 551; art. 3 legge 24 aprile 1898, n. 132; art. 6 legge 17 maggio 1900, n. 173; art. 1 e 2 legge 19 maggio 1904, n. 185, e art. 1 e 6 legge 19 luglio 1906, n. 364).

I prestiti della sezione di credito comunale e provinciale deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, sono approvati per decreto reale, promosso dal ministro del tesoro.

A tali prestiti si estendono le disposizioni degli articoli 2 (ultime comma), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 18 della presente legge.

I prestiti stessi sono ammortizzabili ad annualità in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi fino a 50 anni.

Le annualità calcolate ad un interesse eguale a quello delle cartelle da emettersi, sono aumentate, a titolo di compenso per spese di amministrazione, di centesimi 15, qualora si tratti di prestiti ad annualità costante, e di centesimi 10, qualora si tratti di prestiti ad annualità decrescente, per ogni 100 lire di capitale che rimane a mutuo.

§ III.

Cartelle di credito comunale e provinciale e dichiarazioni provvisorie.

Art. 24.

(Art. 1 dell'allegato *A*, alla legge 24 dicembre 1896, n. 551; art. 11 legge 24 aprile 1898, n. 132; articoli 1 e 7 legge 19 maggio 1904, n. 185, e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

Le cartelle indicate nell'art. 19 sono del valore nominale di L. 200, vengono emesse per un ammontare eguale a quello dei mutui concessi e sono ammortizzabili per sorteggio semestrale in corrispondenza al rimborso dei mutui pei quali sono emesse.

Gli interessi corrispondenti alle cartelle sono pagati esclusivamente nel Regno dalle pubbliche Casse a semestri posticipati, scadenti il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno, unitamente al capitale dovuto pei titoli sorteggiati.

Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi, i quali possono essere emessi per un numero indefinito di cartelle.

I titoli al portatore possono essere unitari, oppure raggruppare 5, 20 e 25 cartelle.

La sezione di credito, quando lo creda opportuno o ne sia richiesta, può riscattare all'atto stesso della consegna le cartelle emesse in corrispondenza ai prestiti fatti.

Art. 25.

(Art. 12 legge 24 aprile 1898, n. 132; art. 3 legge 19 maggio 1904, n. 185, e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

Dopo il decimo anno dalla pubblicazione della legge 24 aprile 1898, n. 132, la sezione di credito comunale e provinciale è autorizzata a riscattare al valore nominale le cartelle emesse al 4 per cento netto, mediante cartelle a ragione d'interesse minore.

L'interesse dei mutui corrispondenti alle cartelle riscattate sarà ragguagliato alla ragione d'interesse delle cartelle nuove.

Art. 26.

(Art. 4 dell'allegato *A* alla legge 24 dicembre 1896, n. 551; articoli 13 e 14 legge 24 aprile 1898, n. 132; art. 1 legge 19 maggio 1904, n. 185; art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364 e art. 12 legge 30 maggio 1907, n 376, (testo unico).

Alle cartelle della sezione di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per titoli del debito pubblico dello Stato, meno l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Saranno stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonchè le operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle.

La Cassa dei depositi e prestiti, la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai, gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e le istituzioni pubbliche di beneficenza sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Possono anche valersene gli Istituti di assicurazioni in adempimento delle disposizioni contenute nell'art. 145 del Codice di commercio.

Art. 27.

(Art. 3 legge 24 dicembre 1896, n. 551; art. 6 legge 24 aprile 1898, n. 132; art. 1 legge 19 maggio 1904, n. 185, e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

I prestiti accordati dalla sezione di credito comunale e provinciale dovranno servire all'uso per cui furono concessi, e non è ammesso sequestro od opposizione non solo sulle cartelle emesse, ma neppure sul denaro corrispondente per la somministrazione dei prestiti stessi.

Art. 28.

(Art. 6 dell'allegato *A* alla legge 24 dicembre 1896, n. 551; art. 1 legge 24 aprile 1898, n. 132; art. 1 legge 19 maggio 1904 n. 185, e art. 1 legge 19 luglio 1906, n. 364).

In attesa dell'allestimento delle cartelle, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.

A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.

TITOLO II.

Disposizioni riguardanti prestiti per determinati scopi.

CAPO I.

Per edifici scolastici

Art. 29.

(Articoli 1 e 2 legge 18 luglio 1878, n. 4460 (serie 2ª).

L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi a prestiti, ai sensi della legge 18 luglio 1878, n. 4460 (serie 2ª), ai Comuni del Regno per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai risarcimenti degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente 30 anni sia all'interesse normale secondo l'art. 3 della presente legge, sia ad un interesse ridotto fino al 2 per cento.

I Comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gli interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento e dell'interesse stabilito.

Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l'interesse pagato dai Comuni e quello normale

L'onere assunto dallo Stato per le concessioni di mutui ad interesse ridotto, fatti in ciascun anno, non eccede le L. 50,000. La somma risultante a debito dello Stato è iscritta nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica.

Art. 30.

(Art. 1, 2 e 3 legge 8 luglio 1888, n. 5516, serie 3ª).

L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (serie 3ª), ai Comuni del Regno per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri di edifici, o parte degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpo morale, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente 30 anni, sia all'interesse normale fissato secondo l'art. 3 della presente legge, sia ad un interesse ridotto fino al 2 per cento per le somme non superiori alle L. 50,000; al 2 e mezzo fino a L. 100,000, e a un interesse non minore del 3 per cento per le somme superiori a L. 100,000.

Sono applicabili ai mutui di cui nel presente articolo le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 52.

Per i mutui destinati a favore di enti morali i Comuni, che ne ebbero la concessione, rimangono garanti nel prestito.

L'onere assunto dallo Stato per le concessioni dei mutui a interesse ridotto di cui al presente articolo, fatte in ciascun anno, per le scuole elementari e per gli asili, cumulativamente non eccede le L. 80,000, ed è inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 31.

(Art. 7 legge 8 luglio 1888, n. 5516, serie 3ª).

Le disposizioni del 1°, 2° e 3° comma dell'articolo 30 sono applicabili ai mutui autorizzati, ai sensi della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (serie 3ª), alle Provincie ed ai Comuni per l'adempimento dell'obbligo di provvedere agli edifici per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti.

Le disposizioni stesse sono applicabili anche ai prestiti autorizzati in casi eccezionali, ai sensi della citata legge, ai Comuni ed alle Provincie per le scuole e convitti mantenuti a loro spese e dichiarati pareggiati.

La somma corrispondente all'onere assunto dallo Stato per la differenza di interesse da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti pei mutui cui si riferisce il presente articolo, non eccedente in *ciascun anno* le L. 50,000, è iscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 32.

(Art. 1, 2 e 3 legge 15 luglio 1900, n. 260).

Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, allo ampliamento e ai restauri degli edifici o di parti di edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali, i Comuni del Regno, salvo quanto è disposto negli articoli 36, 37 e 38, potranno ottenere un concorso da parte dello Stato al pagamento degli interessi dei mutui, che, nel limite massimo di L. 70,000 per ogni mutuo e per ogni edificio, vengono loro concessi fino a tutto l'anno 1909 dalla Cassa dei depositi e prestiti.

I prestiti saranno accordati sulle proposte fatte dal ministro dell'istruzione pubblica a quello del tesoro.

Il concorso dello Stato sarà concesso, con decreto del ministro della istruzione pubblica, per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, e per tutto il periodo stesso sarà stabilito in una quota annua costante, corrispondente alla differenza tra il saggio normale dell'interesse e quello del 2 per cento.

L'onere assunto dallo Stato per il concorso di cui sopra, non potrà eccedere L. 50,000 annue e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 33.

(Art. 4 legge 15 luglio 1900, n. 260).

Fra le domande riguardanti scuole elementari dovranno accogliersi di preferenza quelle dei Comuni che precedentemente non ebbero mutui di favore e che per la gravezza delle imposte, per le difficili condizioni economiche e per le esigenze locali della istruzione, saranno riconosciuti più bisognosi dell'aiuto del Governo.

Avranno diritto a speciale riguardo quei Comuni che annetteranno agli edifici scolastici i campi sperimentali per l'insegnamento pratico dell'agricoltura e quelli che comprenderanno negli edifici stessi alloggi convenienti da cedersi gratuitamente ai maestri.

Quanto alle domande di prestiti per gli Istituti educativi, dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, si terrà conto delle condizioni dell'ente morale, dell'importanza dei servizi che esso rende all'educazione popolare, e dell'utilità dei lavori.

Art. 34.

(Art. 5 legge 15 luglio 1900, n. 260).

Il concorso di cui al 3° comma dell'art. 32 verrà dal Ministero dell'istruzione pubblica corrisposto annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Qualora gli edifici costruiti, ampliati o restaurati con prestiti di favore, si fossero destinati a uso diverso da quello per il quale il mutuo fu conceduto, il Ministero dell'istruzione pubblica, ove non consenta al mutamento di destinazione, avrà diritto di revocare il concorso, rivalendosi contro il Comune per le somme già pagate, e cessando dal corrispondere il contributo alla Cassa dei depositi e prestiti, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui la revoca fu decretata.

Art. 35.

(Art. 6 legge 15 luglio 1900, n. 260).

Le Provincie e i Comuni potranno valersi delle disposizioni dei comma 1, 2 e 3 dell'art. 32 per gli edifici destinati all'istruzione secondaria classica, tecnica o normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere.

In casi eccezionali, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di pubblica istruzione, le Provincie e i Comuni potranno anche valersene per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi.

L'onere a carico dello Stato per gli edifici menzionati in questo articolo non potrà eccedere L. 25,000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 36.

(Art. 59 e 76 legge 15 luglio 1906, n. 383).

I Comuni delle Provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna, per la costruzione, per l'ampliamento e il restauro degli edifizi destinati alle scuole elementari, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui di favore alle condizioni degli articoli 32, 33 e 34 modificati nel seguente modo:

a) la spesa per la costruzione degli edifici scolastici agli effetti del concorso e dei mutui di cui alle lettere *b* e *c* non potrà eccedere la somma di L. 100,000 per ogni Comune;

b) il concorso dello Stato sarà sempre di un terzo della spesa;

c) i mutui di favore potranno raggiungere i due terzi della spesa, essere concessi a tutto l'anno 1916, e l'interesse a carico del Comune sarà ridotto all'uno per cento nei Comuni che hanno meno di 5000 abitanti e all'uno e mezzo per gli altri;

d) i due benefici nel concorso della spesa e nel pagamento degli interessi di cui alle lettere *b*) e *c*) possono essere cumulati a favore dello stesso Comune e per la costruzione dello stesso edificio.

La differenza tra il detto interesse di favore e quello normale sarà dal Ministero della pubblica istruzione corrisposta irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti per tutti gli anni di ammortamento del prestito.

Art. 37.

(Art. 63 legge 15 luglio 1906, n. 383).

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il concorso dello Stato, di cui all'art. 36, lettera *a*) sarà iscritta per un decennio in apposito capitolo la somma di un milione.

Le somme non impegnate alla fine di ciascun esercizio potranno essere erogate pel medesimo fine negli esercizi successivi.

La quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore, concessi per l'art. 36 ai Comuni, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in aumento alla somma, di cui al comma 4 dell'art. 32.

Art. 38.

(Art. 77 legge 15 luglio 1906, n. 383).

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di annue L. 530,000 allo scopo anche di estendere le

disposizioni degli articoli 36 e 37 alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma.

Art. 39.

(Articoli 1, 9 e 12 legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª) e art. 4 legge 30 giugno 1896, n. 250).

Le disposizioni del 1°, 2° e 3° comma dell'art. 29 sono applicabili ai mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª), per le scuole pratiche e speciali di agricoltura istituite dal Governo.

L'onere dello Stato per tali concessioni non eccede L. 50,000 annue.

Le disposizioni del 1°, 2° e 3° comma dell'art. 30 sono applicabili ai mutui autorizzati sulla Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 30 giugno 1896, n. 250, per gli scopi di cui al 1° comma del presente articolo, fermo rimanendo che l'onere dello Stato non ecceda le L. 50,000 all'anno.

Art. 40.

(Art. 1 e 2 legge 30 giugno 1907, n. 432).

Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento o al restauro degli edifici, esclusivamente destinati alle scuole agrarie regolate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, le Provincie e i Comuni, nell'interesse proprio o di altri enti ai quali per tale legge spetta fornire i terreni e i fabbricati stessi, potranno ottenere dallo Stato un concorso al pagamento degli interessi per i mutui loro concessi entro dieci anni dal 29 luglio 1907 dalla Cassa dei depositi e prestiti alle condizioni prescritte nel capo I del titolo I della presente legge.

I prestiti saranno accordati sulle proposte del ministro di agricoltura, industria e commercio a quello del tesoro.

Il concorso dello Stato verrà concesso con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, e per tutto il periodo stesso sarà stabilito in una quota costante corrispondente alla differenza tra il saggio normale dell'interesse e quello del 2 per cento sui prestiti non eccedenti le L. 50,000; del 2.50 per cento per i prestiti non eccedenti le L. 100,000 e del 3 per cento per i prestiti eccedenti le L. 100,000.

Nella determinazione del concorso sarà tenuto conto dei prestiti precedentemente concessi in base all'art. 39 della presente legge.

Art. 41.

(Art. 3 e 5 legge 30 giugno 1907, n. 432).

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio corrisponderà annualmente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza tra l'interesse di favore e quello normale per i prestiti di cui nel precedente articolo.

L'onere assunto dallo Stato per il concorso sopraddetto, iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, non potrà eccedere la somma di L. 50,000 annue, compresa la somma che già figura nel capitolo 37 del bilancio per l'esercizio 1906-907.

Art. 42.

(Art. 4 legge 30 giugno 1907, n. 432).

Qualora i terreni e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati e restaurati con i prestiti contratti in base agli articoli 63 e 64 abbiano destinazione diversa da quella per la quale il mutuo fu concesso, senza che tale mutamento sia consentito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, questo avrà diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all'ente mutuatario e potrà rivalersi contro l'ente stesso tanto per la somma pagata, quanto per l'onere assunto pel servizio del prestito verso la Cassa dei depositi e prestiti.

CAPO II.

Per opere riguardanti la pubblica igiene

Art. 43.

(Articoli 1, 2 e 3 legge 14 luglio 1887, n. 4791, serie 3ª).

L'ammortamento dei mutui, ciascuno non superiore a L. 20,000, autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 14 luglio 1887, n 4791 (serie 3ª), a favore dei Comuni del Regno al disotto di 10,000 abitanti, affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni e all'interesse del 3 per cento.

I Comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gli interessi in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento.

Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello stabilito pei prestiti a scopo igienico, e la somma risultante a debito dello Stato è iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

L'onere dello Stato per la concessione dei mutui di cui al presente articolo, fatti in ciascun anno, non eccede le L 50,000.

Art. 44.

(Art. 1 e 2 legge 8 febbraio 1900, n. 50).

Le disposizioni del 1°, 2° e 3° comma dell'art. 43 sono applicabili ai mutui con ammortamento non eccedente i 35 anni, autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 8 febbraio 1900, n. 50, a favore dei Comuni del Regno al disotto di 10,000 abitanti, secondo il censimento del 1881, al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene.

L'onere dello Stato per la concessione di mutui ad interesse ridotto fatti in ciascun anno, ai termini del presente articolo, non eccede le L. 50,000.

Art 45.

(Art. 3 e 4 legge 8 febbraio 1900, n. 50).

Il concorso dello Stato, concesso per tempo non maggiore di 35 anni ai sensi della legge 8 febbraio 1900, n. 50, ai Comuni del Regno, aventi una popolazione non maggiore di 20,000 abitanti, secondo il censimento del 1881, ed ai loro Consorzi per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acqua potabile, è stabilito in una quota d'interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento, sulle somme che, entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risultassero effettivamente impiegate nella esecuzione delle opere strettamente necessarie.

Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche, ed il pagamento della prima quota di interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo.

I concorsi di cui al presente articolo, concessi in ciascun esercizio per somma non eccedente le L. 50,000, sono iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno.

Ai prestiti di cui al presente articolo è applicabile la disposizione del 2° comma dell'art. 43.

Art. 46.

(Art 1 e 2 legge 28 dicembre 1902, n. 566).

Il primo comma del precedente art. 45 è applicabile al concorso dello Stato assegnato, ai sensi della legge 28 dicembre 1902, n. 566, ai Comuni, anche eccedenti i 20 mila abitanti, ma non oltre i 50 mila, in base all'ultimo censimento, i quali intrapresero l'esecuzione di opere riguardanti la provvista d'acqua potabile dopo il 28 dicembre 1902.

L'onere dello Stato in ciascun esercizio è fissato per questo concorso in L. 30,000, il quale fondo è stanziato nel bilancio del

Ministero dell'interno, congiuntamente all'altro indicato al 3° comma dell'articolo 45.

Art. 47.

(Art. 1 legge 13 luglio 1905, n. 399).

Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere dal 1° luglio 1905 sino al 30 giugno 1915, ai Comuni del Regno al disotto di 15 mila abitanti, secondo il censimento del 1901, mutui all'interesse del 3 per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, e soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del Comune, in 50 anni.

Ogni singolo prestito all'interesse ridotto non potrà eccedere la somma di L. 40,000 e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a decreto del Ministero dell'interno.

Art. 48.

(Art. 2 legge 13 luglio 1905, n. 399).

I Comuni dovranno estinguere i prestiti di cui all'articolo 47 e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito pei prestiti.

L'onere dello Stato per la concessione dei mutui ad interesse ridotto che si faranno in ciascun anno a termini dell'articolo 47 non potrà eccedere la somma di L. 50,000.

La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 49.

(Art. 3 legge 13 luglio 1905, n. 399, e art. 1 e 4 legge 14 luglio 1907, n. 544).

I Comuni del Regno che abbiano una popolazione non maggiore di 100,000 abitanti, secondo il censimento del 1901, od i loro Consorzi potranno ottenere un concorso da parte dello Stato per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili.

Tale concessione sarà fatta, ancorchè i Comuni od i loro Consorzi siansi procurati i capitali occorrenti per tali opere, indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti; con obbligo per altro, di estinguere i debiti così contratti e di pagare gli interessi in rate uguali calcolate in ragione del tempo accordato per l'ammortamento.

Per i Comuni la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti, potrà la Cassa dei depositi e prestiti accettare, per la somma necessaria ad integrare le rispettive annualità, una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale.

Il concorso dello Stato, da concedersi per decreto reale promosso dal Ministero dell'interno, verrà stabilito in una quota di interesse annuo in misura non superiore all'uno e mezzo per cento sulle somme che, entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risulteranno effettivamente impiegate nell'esecuzione delle opere strettamente necessarie. Il concorso potrà concedersi per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, ma in caso di assoluta necessità, giustificata dallo stato economico del Comune o del Consorzio, può essere concesso per un periodo di tempo estensibile fino a 50 anni.

Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo.

Il concorso complessivo dello Stato, tenuto conto del rateale ammortamento annuo del capitale da parte dei Comuni, sarà pagata in rate annue costanti.

Art. 50.

(Articoli 4 e 7 legge 13 luglio 1905, n. 399; articoli 2 e 3 legge 14 luglio 1907, n. 544).

L'onere dello Stato per i concorsi che si concederanno in ciascun esercizio, a termine dell'art. 49, non potrà eccedere la somma di L. 120,000.

I relativi stanziamenti saranno inscritti nel bilancio del Ministero dell'interno, separatamente, per L. 50,000 da assegnarsi ai Comuni con popolazione non oltre i 20,000 abitanti, per L. 30,000 a quelli compresi fra i 20,000 ed i 60,000 abitanti e per L. 40,000 a quelli compresi fra i 60,000 ed i 100,000 abitanti.

I fondi stanziati agli effetti del presente articolo e dell'art. 48 saranno, nella loro gestione, tenuti separati; però se si rendesse disponibile a fine di esercizio un avanzo in uno dei detti fondi, andrà in aumento degli altri e potrà essere impiegato a favore delle domande che rimanessero da soddisfare.

Art 51.

(Articoli 5, 6 e 8 legge 13 luglio 1905, n. 399).

Nella concessione dei prestiti e dei concorsi contemplati negli articoli 47, 48, 49 e 50 sarà data la preferenza a quei Comuni nei quali sia più elevata la misura delle imposte, siano più difficili le condizioni economiche, e sia maggiore l'urgenza delle opere nei riguardi della pubblica igiene.

Nei casi degli articoli 47 e 49 il limite di cui al 1° comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164, sarà del terzo, anzichè del quinto delle entrate ordinarie.

Se nella esecuzione delle opere di cui sopra si rendesse necessaria una maggiore spesa, sia per lavori nuovi non previsti in progetto e indispensabili per il compimento dell'opera stessa o pel notevole suo miglioramento, sia per lavori dipendenti da causa di forza maggiore, il Ministero potrà autorizzare un supplemento di mutuo od accordare un concorso sul nuovo prestito.

Tali concessioni non potranno in ogni caso aver luogo che per una somma non maggiore del quinto di quella contemplata dal progetto già presentato al Ministero.

CAPO III.

Per strade di accesso alle stazioni ferroviarie e ai porti

Art. 52.

(Art. 1, 5 e 10 legge 8 luglio 1903, n. 312).

I Comuni che entro otto anni dal 23 luglio 1903 costruiranno la strada o parte della strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima o all'approdo omonimo del piroscafo postale, avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della metà della spesa effettiva, e ad un sussidio della Provincia in ragione di un quarto, e, quando per tale costruzione assumessero somme a mutuo dalla Cassa dei depositi e prestiti, potranno dare in delegazione alla stessa il sussidio dello Stato. Potrà essere accettata la garanzia della sovrimposta provinciale per la parte riferibile al sussidio della Provincia.

Le disposizioni del precedente comma sono applicabili anche:

a) ai Comuni che nell'indicato termine costruiranno la strada di accesso alla più vicina stazione ferroviaria, ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di 25 chilometri, compresa quella delle strade esistenti, qualora ad esse si debba collegare;

b) ai Comuni che procedono all'ultimazione di strade rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894, n. 338, e destinate a raccordare frazioni o borgate con la stazione centrale ferroviaria dello stesso Comune;

c) per i porti marittimi e lacuali pareggiati ai marittimi di I, II e III classe per la loro congiunzione col Comune omonimo o coi Comuni viciniori a distanza massima di 15 chilometri.

Art. 53.

(Articoli 3 e 5 legge 8 luglio 1903, n 312).

I Comuni, i quali entro dieci anni dal 23 luglio 1903 completeranno le strade per essi obbligatorie in base alla legge 30 agosto 1868, n. 4613, rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 338, avranno diritto al sussidio dello Stato nella misura di un quarto della spesa, che da essi a tale scopo sarà sostenuta.

Tale sussidio potrà darsi in delegazione alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia di mutui che i Comuni anzidetti assumessero per lo scopo di cui al presente articolo.

Art. 54.

(Articoli 5, 7 e 9 legge 8 luglio 1903, n. 312).

Per le strade interessanti più Comuni, costruite per oltre la metà della loro lunghezza e per quelle ancorchè costruite per meno della metà, per le quali il Comune o i Comuni, nel cui territorio la strada si svolge, deliberino la continuazione fino a raggiungere la metà del percorso, potrà essere dichiarata l'obbligatorietà con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, qualora la Giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei Comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa.

L'obbligatorietà avrà effetto anche per i Comuni che avessero rifiutato di continuare la costruzione della strada o non avessero aderito all'invito loro fatto per deliberarla.

Alle strade indicate nel presente articolo sono applicabili le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, e il secondo comma dell'art. 53.

Agli effetti delle disposizioni del presente capo, sarà mantenuto in vigore l'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 338, in quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'annua somma di L. 1,500,000 da erogarsi nel pagamento dei sussidi spettanti ai Comuni.

CAPO IV.

Per assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e per esecuzione di opere nei porti di 4ª classe

—

Art. 55.

(Art. 28 legge 29 marzo 1903, n. 103; art. 2 legge 19 luglio 1906 n. 364).

Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, ai sensi della legge 29 marzo 1903, n. 103, contraendo mutui con la Cassa dei depositi e prestiti.

Gl'interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal 1° comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale.

Art. 56.

(Articoli 5 e 17 legge 14 luglio 1907, n. 542).

Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di 4ª classe ai termini della legge 14 luglio 1907, n. 542, i Comuni potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all'intiero ammontare della spesa a loro carico, secondo i progetti debitamente approvati.

Eguale autorizzazione è data per la concessione di mutui alle Provincie che sono obbligate ad una quota di concorso per l'esecuzione delle dette opere.

Il concorso straordinario dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa per le opere di cui al presente articolo, sarà corrisposto ai Comuni in proporzione dell'avanzamento dei lavori, in base ai relativi certificati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero **CCCCXCVII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 30 novembre e 10 e 31 dicembre 1905, coi quali furono approvati i canoni di abbonàmento ai dazi di consumo governativi pei Comuni delle provincie di Grosseto, Mantova, Milano e Treviso;

Visti i Nostri decreti 15 giugno 1905, n. 367, 19 aprile 1906, n. CXXI e 25 aprile 1907, n. CXLVIII, coi quali furono approvate modificazioni nella circoscrizione territoriale dei comuni di Roccastrada e Grosseto (provincia di Grosseto), di Curtatone e di Mantova (provincia di Mantova) e di Breda di Piave e Ponte di Piave (provincia di Treviso);

Vista la legge 28 febbraio 1907, n. 48, mediante la quale il comune di Jerago con Besnate (provincia di Milano) venne diviso in due distinti Comuni colle denominazioni di Besnate e di Jerago con Orago;

Visto l'art. 8, lettera *c*) della legge 6 luglio 1905, n. 323;

Vista la relazione della Commissione centrale che ha determinato le variazioni da apportarsi ai canoni daziari dei suindicati Comuni, per effetto delle accennate modificazioni nella circoscrizione territoriale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni nei canoni di abbonamento ai dazi di consumo governativi pei comuni di Roccastrada, Grosseto, Curtatone, Mantova, Jerago con Besnate, Breda di Piave e Ponte di Piave, come all'unito elenco, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

ELENCO delle modificazioni che si apportano ai canoni di abbonamento ai dazi di consumo governativi, pei sotto indicati Comuni, a seguito delle variazioni avvenute nella loro circoscrizione territoriale.

Provincia	Circoscrizione alla data dell'ultimo censimento		Variazioni avvenute	Circoscrizione attuale	
	Comune	Canone daziario in corso		Comune	Nuovo canone daziario
Grosseto	Roccastrada	5,670 —	Staccata la frazione Montepescali dal comune di Roccastrada ed aggregata al comune di Grosseto, con R. decreto 15 giugno 1905, n. 367.	Roccastrada	5,078 88
	Grosseto	26,736 —		Grosseto	27,327 12
Mantova	Curtatone	5,008 77	Staccata una zona di territorio dal comune di Curtatone ed aggregata al comune di Mantova, con R. decreto 19 aprile 1906, n. CXXI.	Curtatone	4,508 77
	Mantova	227,965 48		Mantova	226,465 48
Milano	Jerago con Besnate	322 —	Diviso in due distinti Comuni autonomi, come contro, con la legge 28 febbraio 1907, n. 48.	Besnate	196 —
				Jerago con Orago	126 —
Treviso	Breda di Piave	976 90	Staccata dal comune di Breda di Piave la frazione di Saletto posta a sinistra del fiume Piave, ed aggregata al comune di Ponte di Piave, con R. decreto 25 aprile 1907, n. CXLVIII.	Breda di Piave	955 80
	Ponte di Piave	1,361 47		Ponte di Piave	1,382 57

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1906, n. 664, che approva il regolamento organico e disciplinare per gli uffici esecutivi del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale 29 luglio 1907, col quale fu indetto un esame di concorso a sei posti di segretario e controllore di 3ª classe nel personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo;

Veduto il processo verbale in data 10 dicembre 1907, col quale la Commissione centrale per l'esame anzidetto, istituita con decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1907, ha riassunto il risultato definitivo dell'esame stesso;

Vedute la classificazione per ordine di merito dei canditati che hanno vinto il concorso e la lista di quelli che hanno riportato la idoneità, risultanti dal suddetto processo verbale definitivo;

Determina:

Art. 1.

Sono dichiarati vincitori del concorso al posto di segretario e controllore di 3ª classe nel personale delle delegazioni del tesoro e di gestione e controllo, i signori:

1. Tognacci Giuseppe, vice segretario di 2ª classe, con punti 19.56 su venti.
2. Luccio dott. Gioacchino, id. id., id. 18.50 id.
3. Crisafi Francesco, id. id., id. 18.34 id.
4. Falchero Giulio, id. id., id. 18.20 id.
5. Gamberucci Giovanni, id. id., id. 18.00 id.
6. Ghiacci Silvio, controllore a L. 2000, id. 17.90 id.

Art. 2.

Sono dichiarati idonei al posto di segretario e controllore di 3ª classe nel personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo i signori:

Cori Ezzelino, vice segretario di 1ª classe, con punti 14.80 su venti.
Albino Vincenzo, id. id., id. 13 30 id.
Saita Luigi, id. id, id. 17.06 id.
Capranesi Enrico, id. id., id. 14.16 id.
Coppo Antonio, id. id., id. 17.36 id.
Garcea Felice, id. id., id. 12.34 id.
Monterosso Gabriele, id. id., id. 13 00 id.
Ruschi Paolo, id. id., id. 13.76 id.
Telloni Achille, id. id., id. 15.00 id.
D'Ajello Luigi, id. id., id. 12.50 id.
Scalfati Luigi, id. id., id. 12.50 id.
Olmi Enrico, id. id., id. 13.00 id.

Roma, addì 13 dicembre 1907.

Per il ministro
G. FASCE.

Ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere per il risanamento della città di Napoli.

AVVISO.

Si previene il pubblico che, avendo il Banco di Sicilia conferito alla sede di Perugia della Banca commerciale italiana la rappresentanza legale per il cambio dei propri biglietti e dei titoli nominativi in quella Provincia, i biglietti dello stesso Istituto sono ammessi al corso legale nella detta provincia, ai termini dell'articolo 10 del testo unico di legge sulla circolazione dei biglietti di Banca approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

Roma, 13 dicembre 1907.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3 1[2 0[0, cioè: n. 7,997 e 7,998 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (rispettivamente) per L. 161 e 490 al nome di Gallian Olimpia, Giuseppina e *Serafino* fu Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Muzio Ottavia, vedova Gallian, domiciliata in Cuneo e l'assegno provvisorio consolidato 3 1[2 0[0, n. 3750 per L. 2.33 intestato come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gallian Olimpia, Giuseppina ed *Angelo* fu Angelo ecc. (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 dicembre 1907

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3.50 0[0, cioè: n. 300,260 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,145,934, consolidato 5 0[0) per L. 56 25 e 52.50 al nome di Ricciardi Matteo ed Antonio fu *Antonio*, minori sotto le patria potestà della madre Pizzo Luisa, domiciliati in Salerno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ricciardi Matteo ed Antonio fu *Matteo*, minori ecc, il resto come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 dicembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 411,310 di L. 75.70 (corrispondente a quella 5 0[0 n. 1,307,615 di L. 100) al nome di Bruzzone Giuseppina, moglie di Grillo Giuseppe, *Tommasina* e *Nicola* di Giovanni Battista, gli ultimi due minori sotto la patria potestà e figli nascituri da Moglia Teresa fu Ilario, moglie di Bruzzone Giovanni Battista, domiciliati in Genova, vincolata d'usufrutto, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bruzzone Giuseppina moglie di Grillo Giuseppe, *Antonia-Maria-Tommasina* e *Nicolò-Luigi-Ilario* di Giovanni Battista, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 dicembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 477 ordinale, n. 41,413 di posizione, rilasciata il 19 giugno 1907, dalla Intendenza di finanza di Torino al signor Richiardone Giovanni fu Antonio, per la consegna da lui fatta di tre vecchie obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele rimaste prive di cedole pel complessivo capitale nominale di L. 1500, esibite per cambio in obbligazioni nuove munite di un nuovo foglio di cedole.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, a norma dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, le nuove obbligazioni corrispondenti a quelle vecchie esibite saranno consegnate al signor Richiardone Giovanni fu Antonio, senza l'obbligo della restituzione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 13 dicembre 1907.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 dicembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.97 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 14 dicembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

13 dicembre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 85 96	101 97 96	102.16 31
3 1/2 % *netto*.	102 34 44	100 59 44	100.76 57
3 % *lordo*....	69 25 —	68.05 —	68.76 23

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di storia del diritto italiano nella R. Università di Cagliari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta legale da L. 1.20 non più tardi del 17 aprile 1908 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque copie.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 13 dicembre 1907.

Il ministro
RAVA.

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di clinica oculistica nella R. Università di Cagliari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta legale da L. 1.20 non più tardi del 17 aprile 1908 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque copie.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettato, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 13 dicembre 1907.

Il ministro
RAVA.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 13 dicembre 1907

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta incomincia alle 14.

SCALINI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'on. Carlo Ferraris circa i provvedimenti adottati per reprimere le adulterazioni dei vini. Dichiara che, in conformità delle fatte promesse, il Ministero ha nominato una Commissione, la quale ha preparato uno schema di regolamento, che trovasi ora innanzi al Consiglio superiore di sanità, ed ha anche studiato alcune eventuali modificazioni delle leggo vigenti.

Dichiara inoltre che il Ministero ha curato la rigorosa applicazione della legge, tanto che molti contravventori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Ed è stato anche largo di aiuti e di encomi a quelle benemerite associazioni di vinicultori, che sì efficacemente contribuiscono a combattere le adulterazioni.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, aggiunge che i funzionari di polizia giudiziaria sono stati invitati, con apposita circolare, ad esercitare la più attenta vigilanza per la rigorosa applicazione della legge.

FERRARIS CARLO prende atto di buon grado di questa dichiarazione e sollecita l'approvazione del nuovo regolamento. Invoca maggiore oculatezza nella contestazione delle contravvenzioni.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde a due interrogazioni, una dell'on. Gesualdo Libertini, l'altra dell'onorevole Grassi-Voces, sulle condizioni della pubblica sicurezza nella provincia di Catania, e più specialmente nel circondario di Caltagirone.

Dichiara che da qualche tempo le condizioni della pubblica sicurezza della provincia di Catania sono in generale notevolmente migliorate.

Solo nel circondario di Caltagirone si aggira tuttora un malvivente, ma il Ministero ha preso le più energiche misure per far sì che costui sia assicurato alla giustizia.

Aggiunge poi che il numero dei militi addetti alle varie stazioni dei carabinieri sarà completato appena coi reclutamenti in corso si avrà disponibile il nuovo personale.

LIBERTINI GESUALDO afferma che le condizioni della pubblica sicurezza del circondario di Caltagirone sono tutt'altro che liete.

Invoca il sollecito intervento di un ispettore generale perchè provveda, e valga a tranquillare quelle popolazioni.

GRASSI-VOCES lamenta l'assoluta insufficienza del personale delle varie stazioni di carabinieri, alcune delle quali devono talvolta venir chiuse.

Ravvisa in ciò la causa precipua delle non buone condizioni della pubblica sicurezza nel circondario di Caltagirone. Invoca immediati provvedimenti.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Santini, che interroga circa i criteri per l'applicazione della legge comunale nei riguardi dell'Amministrazione delle opere pie, risponde che il Governo ha ed avrà per unico criterio l'osservanza scrupolosa della legge.

SANTINI nota che la legge non stabilisce la decadenza degli amministratori delle opere pie nominati dal Comune per la rinnovazione della rappresentanza comunale.

Deplora, a questo proposito, che il Consiglio comunale di Roma, dopo le recenti elezioni generali amministrative, abbia deliberato di invitare gli amministratori nominati dal precedente Consiglio a presentare le loro dimissioni. (Rumori all'estrema sinistra — Approvazioni a destra).

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'onorevole Leali circa la costruzione del palazzo per la Direzione generale delle ferrovie dello Stato a Villa Patrizi.

Dichiara che sono in corso gli studi per il progetto, e che, appena questo sia pronto, si porrà mano ai lavori.

LEALI è dolente che l'Amministrazione persista nel proposito di costruire il palazzo in quella località; proposito ch'egli ritiene inopportuno.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'onorevole Turco circa la disposta esazione in tre soli bimestri dei residui di più esercizi in un Comune della Calabria. Dichiara che il Ministero ha preso in esame la domanda di quel Comune per una ulteriore proroga di tali esazioni, e spera di poterla esaudire, nei limiti della legge.

TURCO rileva le ragioni di convenienza e di equità che consigliano di prorogare e di ripartire in un maggior numero di rate bimestrali l'esazione dei residui; trattandosi di popolazioni, per le quali è già soverchio l'ordinario-carico delle imposte dell'esercizio in corso. Avverte che la questione riguarda non un solo, ma più Comuni.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione dell'onorevole Alfonso Lucifero, il quale chiede quando il Ministero promoverà la discussione dei disegni di legge pel riordinamento delle giurisdizioni e per la difesa gratuita dei poveri.

Avverte che il nuovo disegno di legge per le guarentigie e la disciplina della magistratura è già innanzi al Parlamento.

Dopo le vacanze natalizie, il Ministero presenterà i due disegni invocati dall'onorevole interrogante, pel riordinamento delle giurisdizioni e per la difesa gratuita dei poveri.

LUCIFERO ALFONSO, si dichiara soddisfatto, notando che i vari argomenti sono fra loro strettamente connessi.

Insiste soprattutto pel disegno di legge sul gratuito patrocinio grave problema sociale, siccome quello che riguarda le classi non abbienti. Si augura che il problema stesso sia risoluto con criteri meramente obiettivi, senza ricorrere a speciali Commissioni le quali, sia pure con rispettabili prevenzioni di classe, potrebbero far arrivare alquanto pregiudicata la questione innanzi alla Camera. (Bene).

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

MORPURGO, presenta la relazione sulla proposta di legge: Modificazione alla legge sull'ordinamento delle Camere di commercio.

MAJORANA GIUSEPPE, presenta la relazione sul disegno di legge: Proroga del termine per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

LACAVA, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge: Modificazione degli organici del personale della dogana, dei laboratori chimici e delle tasse di fabbricazione.

Svolgimento di una proposta di legge.

MEZZANOTTE dà ragione di una sua proposta di legge per la esenzione dalla tassa di bollo sulle delegazioni degli enti debitori dello Stato.

LACAVA, ministro delle finanze, consente, con le più ampie riserve, alla presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Seguito della discussione del disegno di legge: Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi.

NITTI avrebbe preferito che fosse preliminarmente e separatamente risoluta quella parte del complesso problema, che riguarda le comunicazioni del continente colle isole. Allora lo Stato avrebbe avuto le mani più libere nelle trattative coi privati armatori.

Ma, poichè trattasi ora di risolvere tutto il problema della nostra marina mercantile, l'oratore non può non deplorare che si venga ora a ripetere i vecchi errori, ostinandosi in quei sistemi, che hanno condotto al presente stato di depressione la nostra marineria.

Bisogna anzitutto preoccuparsi di spendere meglio. Invece noi spendiamo molto senza conseguire risultamenti adeguati. Bisognava risolvere la questione del naviglio ausiliario, quella del trasporto degli emigranti; ed entrambe queste questioni rimangono insolute.

Bisognava infine provvedere alla organica unificazione di tutti i servizi attinenti alla marina mercantile; e questa questione, che è forse la più essenziale di tutte, non è stata nemmeno sfiorata.

Riconosce che per molte ragioni è presso di noi particolarmente difficile creare una forte marina: per la deficenza del ferro e del carbone; per la immensa estensione delle nostre coste; per la naturale concorrenza che, traversando i nostri mari, ci vien fatta dalla marina estera.

Ma dubita grandemente che i sistemi finora seguiti, e che si vogliono perpetuare, siano veramente proficui all'economia nazionale.

Nota, del resto, che, a parte la lodevole proposta concernente i servizi di Stato, tutto il rimanente del disegno di legge rimarrà probabilmente senza applicazione, perchè fondato sulla ipotesi della concorrenza, che è in questa materia una vana illusione; essendo notorio che le più grandi Società sono fra loro unite e costituiscono un unico organismo finanziario.

Intrattenendosi sulla proposta dell'esercizio di Stato per le linee tra il continente e le isole, non crede fondate le obiezioni mosse a questa proposta, nella quale ravvisa anzi un grandissimo beneficio per la Sicilia e la Sardegna; beneficio pel quale il paese deve esser grato al Ministero, che lo ha voluto, ed innanzi al quale devono cedere le considerazioni secondarie ed i piccoli interessi (Benissimo — Bravo).

Passando quindi alla disamina del sistema delle sovvenzioni, ed esprimendo il convincimento che questa legge, per difetto di concorrenza, rimarrà per questa parte lettera morta, si augura che il Governo, colle nuove proposte, che dovrà allora presentare, si occuperà della questione delle sovvenzioni congiuntamente coll'altra dei premi; questioni fra loro inscindibili.

Esorta pure il Governo a non separare ne' suoi studi il problema della marina mercantile da quello della emigrazione, in cui risiede ancora il maggior cespite della nostra navigazione transatlantica, traendo partito dall'arresto, che per un paio di anni si avrà nelle correnti migratorie.

Nota intanto che per ora le nostre leggi sull'emigrazione si risolvono nella protezione della bandiera estera in danno di quella italiana, anche perchè tutta l'emigrazione clandestina si rivolge naturalmente ai porti stranieri. A siffatta assurda condizione di cose invoca sollecito riparo dall'azione governativa e dal potere legislativo.

Osserva in particolare che la facoltà del Governo di concedere la patente di vettore potrebbe essere esercitata in modo da diventare una efficace tutela della nostra bandiera.

Accenna pure a provvedimenti d'ordine fiscale, e al monopolio del trasporto dei carboni, almeno per quanto riguarda lo Stato e le amministrazioni da esso dipendenti.

Su quest'ordine di importantissime questioni richiama tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento, convinto che una politica illuminata e prudente può essere assai più vantaggiosa di qualsiasi sovvenzione alla marina italiana.

Infine non può non rilevare che, lungi dall'unificare i servizi della marina mercantile, con questo disegno di legge si tende ad accrescere la presente moltiplicazione di organi separati, con tutti gli inconvenienti che per necessità ne conseguono.

Concludendo, ritiene che le sue parole, ispirate a vivo affetto per la nostra marina, varranno almeno per i futuri provvedimenti. Si augura intanto sinceramente che anche le presenti proposte, nonostante i loro difetti e le loro lacune, tornino di vero vantaggio al paese (Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati si congratulano coll'oratore).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. (Segni di attenzione) premette che, dato il carattere essenzialmente marinaro del nostro paese, è dovere del Governo e del Parlamento di rivolgere tutte le sue cure alla nostra marina, che vanta sì gloriose tradizioni.

Constata che tutte le grandi nazioni si studiano di proteggere la propria marina. Se un tempo si cercava di combattere la concorrenza estera, ora prevale generalmente il sistema di incoraggiare e sostenere, invece, la bandiera nazionale.

Questo concetto è stato sapientemente propugnato dalla benemerita Commissione reale. E a questo stesso concetto si è ispirato il Governo nelle sue proposte, pur rinunziando per ora, di fronte alla impellenza della questione più urgente, a risolvere tutte le altre, complesse e gravi, che verranno alla lor volta innanzi al Parlamento.

Non potrebbe perciò consentire ad un rinvio delle presenti proposte, sulle quali è necessario che la Camera si pronunzi, anche per preparare la soluzione delle altre come quella; che è allo studio presso i Ministeri competenti, del credito e della ipoteca navale; quella, della protezione dei cantieri e dei premi di costruzione, per cui il Governo presenterà fra pochi giorni concrete proposte legislative; e quella dei rapporti fra la marina mercantile e la emigrazione, di cui la Camera si dovrà occupare in occasione della riforma della legge sull'emigrazione.

Venendo alla materia del disegno di legge, rileva come il principio delle sovvenzioni sia unanimemente ammesso, e sia seguito da tutti i paesi, non solo per i servizi postali, per cui non v'è questione possibile, ma anche pei servizi commerciali. Non può dunque discutersi che della misura delle sovvenzioni e del modo di applicarle.

Ora, quanto alla misura, il ministro richiama l'attenzione della Camera sulle condizioni, che il presente disegno di legge pone a titolo di correspettivo, circa la quantità e la qualità del materiale; ed osserva che le cifre proposte troveranno un eventuale correttivo nella gara dei concorrenti.

Difende il sistema della riduzione graduale delle sovvenzioni, dichiarando però che non si ricusa a studiare in proposito una diversa formula legislativa.

Il ministro espone quindi le ragioni, per le quali si è adottato il sistema dell'asta pubblica, confutando le obiezioni mosse da vari oratori, principalmente quanto alla facoltà del Governo di annullare le aste, e di attribuire ai concessionari anche l'esercizio delle linee, per le quali l'asta sia andata deserta.

Circa la divisione delle linee in gruppi, è disposto ad accettare qualche emendamento, d'accordo con la Commissione.

S'intrattiene circa gli organi per la vigilanza, giustificando la proposta istituzione di un Comitato dei servizi marittimi e la creazione dello ispettorato speciale.

Passa ad esaminare la proposta, per la quale si affida all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'esercizio delle principali linee di collegamamento fra il continente e le isole maggiori.

Espone le ragioni, d'ordine economico e politico, che giustificano tale proposta; combatte le obiezioni, che contro di essa sono state affacciate, dissipando anche i timori espressi da alcuni oratori, circa il funzionamento di questo servizio e le sue conseguenze finanziarie.

Sulle singole linee, limitasi per ora ad accennare come siansi armonicamente conciliate le esigenze della navigazione interna e di cabotaggio coi grandi interessi del traffico internazionale.

Dichiara che studierà l'istituzione di una linea per l'Australia e di un'altra pel Congo, alle quali potrà forse, in luogo di quello delle sovvenzioni, applicarsi il sistema dei premi, propugnato dall'on. Bettolo.

Accenna alle difficoltà che si oppongono alla linea, che alcuni oratori hanno propugnato, dai nostri porti meridionali ai porti del Nord; questione che richiede ulteriori studi.

Risponde anche alla questione speciale, sollevata da altri oratori, sulle linee celeri per l'Egitto.

Concludendo, esorta vivamente la Camera ad approvare questo disegno di legge, come pegno di ulteriori provvedimenti a favore ella nostra marina.

L'Italia, così termina il ministro, che il mare serra nel suo fecondo amplesso da ogni parte, e che deve al mare molte delle sue maggiori glorie, dal mare attende una nuova grandezza, il trionfo dei suoi traffici sui mercati del mondo, il rafforzamento della sua pacifica influenza nel consorzio delle nazioni.

Possa l'odierna opera nostra, modesta, ma conscienziosa e serena, essere un efficace avviamento alla realizzazione di un sì alto ideale! (Vivissime approvazione — Moltissimi deputati si congratulano coll'onorevole ministro).

PANTANO, presenta un ordine del giorno per chiedere che siano presentati nel più breve tempo possibile provvedimenti per il credito navale, pel regime dei cantieri, e pel trasporto degli emigranti, in modo da favorire il progresso della marina mercantile e del commercio.

Ricorda i voti e i desiderii manifestati dalla Commissione reale pei servizi marittimi, compiacendosi di constatare che di quei voti e di quei desiderii tutti gli oratori hanno riconosciuto l'opportunità, in quanto investono tutti quanti i problemi connessi all'economia nazionale.

Spiega e giustifica le ragioni che obbligarono il Governo a presentare il disegno di legge ora in discussione, quantunque incompleto; ed approva che siasi intanto applicato nelle linee interne l'esercizio di Stato che però deve completarsi con una riforma del sistema delle tariffe.

Dimostra la necessità di sopprimere tutti gli intermediari nella spedizione dei piccoli colli internazionali che rappresentano una enorme forza di espansione economica seguendo i nostri emigranti; (Bene!) e di non turbare, col regime dell'esercizio di Stato, interessi e diritti di altre regioni: onde si unisce ai voti dei rappresentanti di Palermo.

Domanda se e quali provvedimenti si siano escogitati per attuare effettivamente il servizio cumulativo; per accettare la polizza diretta dalla ferrovia ai porti di concentramento; per combattere i sindacati mercè la tariffe dei noli in assoluta balìa del Governo, e proporzionandole ai prezzi medi dei mercati anche internazionali.

Comprende che siasi proposto il sistema delle aste per le concessioni; ma non può approvare il suo successivo funzionamento che finirà col favorire la coalizione di tutti gli interessi, e la costituzione di un grande organismo a cui si dovranno necessariamente affidare tutti i servizi.

Consente nell'idea di crescere le sovvenzioni per le linee lontane; ma non crede eccessive quelle per le linee mediterranee, essendo necessario proteggere il cabotaggio contro la concorrenza della bandiera estera.

Il disegno di legge è, secondo l'oratore, fondamentalmente buono; ma non basta a garantire il commercio e l'economia del paese contro le insidie del formidabile *trust* degli armatori, dei cantieri, e dei siderurgici; onde bisogna dare alla nostra marina, sia libera che sovvenzionata, l'ausilio del credito navale, e trovar modo di assicurare alla bandiera italiana quasi totalmente il servizio della nostra emigrazione.

Quanto ai cantieri navali, ammette la franchigia doganale e favori nei trasporti pei materiali metallici; ma non può accettare in nessuna maniera i premi di costruzione che hanno fatto pessima prova.

Contrario ad ogni politica finanziaria di combattimento, è favorevole invece a quella di conciliazione equa di tutti gli interessi, augura la concordia di tutte le forze vive del paese, confidando che il Governo vorrà accogliere le sue proposte (Vivissime approvazioni — Congatulazioni).

TITTONI, ministro degli affari esteri, dichiara di dover rispondere a coloro che si sono occupati del servizio dell'emigrazione; notando che se tutti sono concordi nel proposito di avere la maggior cura della bandiera nazionale, non si possono dimenticare nè la tutela degli emigranti nè i patti internazionali.

Senza annunciare teoriche ora inopportune, si discuterà a suo tempo, col prossimo disegno di legge per l'emigrazione, se e quali provvedimenti le convenzioni internazionali permettano a maggior beneficio della bandiera italiana.

Crede esagerati i timori che si mettono innanzi per le conseguenze di una crisi di rimpatrio; ed annunzia che è già viva la richiesta di mano d'opera, preferibilmente italiana, nell'Argentina, nel Cile e in altri paesi, il che varrà a compensare in parte il rimpatrio dagli Stati Uniti.

Quanto alla concessione di imbarco in porto straniero fatta alla *Compagnie Transatlantique*, osserva essere questa giustificata dall'antica abitudine in alcune nostre regioni di preferire l'Havre come porto di imbarco per la California.

Non crederebbe opportuno oggi proibire il noleggio di vapori stranieri; deve invece scomparire la figura del noleggiatore (Bene) senza vapori o senza capitali. Non crede nemmeno possibile pretendere dalla bandiera estera la regolarità del servizio, mentre si può vietare, e si vieterà, la soverchia frequenza degli scali (Vive approvazioni).

Dà convegno a tutti coloro che vogliono trattare l'argomento, a quando si discuterà il disegno di legge per l'emigrazione (Benissimo).

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

VILLA presenta la relazione sul progetto di legge per la riforma del Codice di procedura penale (Primo libro).

CARCANO, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge per la « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione »; ed un altro disegno di legge per « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-908 ».

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, presenta un disegno di leggi per la retrocessione al comune di Ravenna dei Chiostri monumentali di Santa Maria in Porto e di San Vitale.

Interrogazioni e interpellanze.

VISOCCHI, segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti interrogano il ministro delle finanze per sapere la causa dell'indugio a presentare un disegno di legge per condono delle soprattasse e pene pecuniarie per contravvenzioni alle legge per le tasse sugli affari, in relazione al R. decreto di amnistia 4 luglio 1907, n. 389.

« Ferrarini, Maresca, Cornalba, Castiglioni, Tecchio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze circa la necessità e l'urgenza di sistemare il personale sussidiario demaniale.

« Credaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle poste e dei telegrafi e dell'istruzione pubblica sui motivi pei quali la licenza conseguita nelle scuole professionali serali di Napoli, sezione ferrovia e telegrafia, sia stata ritenuta equipollente a quella conseguita nelle scuole tecniche agli effetti dell'ammissione al concorso di aiutante applicato in prova presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e non così per l'ammissione al concorso di ufficiale d'ordine nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nonostante l'assoluta affinità fra le due mansioni.

« Rocco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici sull'assoluta necessità di nuovi lavori ed impianti nelle stazioni ferroviarie di Casoria e di Frattamaggiore, che nelle con- condizioni attuali non rispondono affatto alle esigenze del commercio.

« Rocco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici, per sapere se creda mantenere le promesse agevolazioni di trasporto per i vini destinati all'esportazione per la Svizzera.

« Malcangi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se s'intenda seriamente provvedere per la stazione di Trani alla deficenza di carri ostinata ed ingiustificata.

« Malcangi ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quali provvedimenti intenda adottare per l'indispensabile ed urgente escavazione del porto di Trani innanzi alle inadempienze della ditta assuntrice di tali lavori per l'Adriatico.

« Malcangi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro dell'interno per sapere i provvedimenti che intenda adottare per assicurare in Terra di Bari la calma e l'ordine gravemente turbati dalle recenti agitazioni agrarie.

« Malcangi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. presidente del Consiglio circa l'inchiesta sui fondi pel terremoto di Calabria, segnatamente per ciò che riguarda la provincia di Reggio.

« Valentino ».

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE comunica che la Giunta per le elezioni ha presentata la relazione sull'elezione contestata del collegio di Napoli IX, la quale sarà discussa nella tornata di martedì; e che l'on. Visocchi ha presentata una proposta di sua iniziativa.

Per l' insegnamento religioso nelle scuole.

BISSOLATI osserva che il Consiglio di Stato non ha approvato il regolamento per la soppressione dell' insegnamento religioso nelle scuole; e domanda di svolgere una sua antica mozione in proposito alla ripresa dei lavori parlamentari.

RAVA, ministro dell' istruzione pubblica, consente.

Per le interpellanze.

CHIMIRRI chiede di potere svolgere lunedì la sua interpellanza sul terremoto delle Calabrie.

La seduta è tolta alle ore 18.45.

DIARIO ESTERO

Reduce dal suo soggiorno in Inghilterra, l'Imperatore Guglielmo, nel far ritorno in Germania, ha fatto visita alla Regina dei Paesi Bassi. Iersera, al palazzo reale di Amsterdam, ebbe luogo un pranzo di gala in onore dell'augusto ospite. Al levar delle mense la Regina Guglielmina fece un brindisi in cui disse di vedere nella visita imperiale una nuova e grande prova di preziosa amicizia per sè ed il suo popolo. Indi soggiunse:

« Salutiamo in Vostra Maestà il Monarca fedele alla tradizione che strinse vincoli duraturi che datano dal comune antenato Federico Enrico. Ammiriamo l'alto senso di saviezza politica e le generose idee pacifiche con cui Vostra Maestà si dedicò a raggiungere lo scopo di assicurare la prosperità e la felicità dei popoli. Sono convinta che questi beni furono oggi viepiù consolidati ».

L'Imperatore rispose:

« Vostra Maestà fece vibrare una corda del mio cuore che vibra all'unisono col cuore della mia casa e del mio popolo, cioè quella dei buoni rapporti fra le case di Orange e di Hohenzollern ».

L'Imperatore ricordò poscia la comune origine delle due case. « La sposa del principe Elettore, soggiunse, ci lasciò un'immagine che sopravvive nel cuore del popolo come nei cantici che leviamo nelle chiese. È questo un debito di gratitudine che debbo riconoscere, facendo voti per la prosperità del vostro paese, fra i benefici della pace. Prego Dio, insieme al mio paese, perchè protegga Vostra Maestà ed il suo Governo, sotto cui l'Olanda continuerà a prosperare ».

* * *

Non ostante la grande vittoria riportata dal presidente del Consiglio, Pasic, con le recenti elezioni amministrative, la situazione del Gabinetto serbo non è migliorata. Alla Scupcina questa vittoria fu commentata aspramente, per i mezzi adoperati dal Governo, e le lotte partigiane sono più vive che mai nel piccolo Stato balcanico.

Il dottor Voislao Velikovic, uomo politico importante, intervistato da un giornalista – come riferisce il *Pic-*

colo di Trieste - fece delle interessanti dichiarazioni sulla situazione odierna della Serbia.

« Non nel Governo - egli disse - ma nel Re sta il migliorare o il peggiorare la situazione politica. Re Pietro fu sinora il Re dei seguaci di Pasic. È tempo di romperla con questa tradizione pericolosa. Mi sembra inutile il troncare le crisi politiche con la caduta dei Re. Sinora da noi avvenne sempre così. Ma, mentre un Re se ne andava, rimanevano vivi i ministri e servivano il nuovo Sovrano con l'ardore onde avevano servito il vecchio. Ora questi sono controsensi. Noi vogliamo che il Re e il Governo rispettino la costituzione, cosa possibile solo con un Gabinetto di coalizione. Il Governo attuale - continuò il Velikovic - non ha una direttiva nella politica estera. Cominciò col proclamare l'affratellamento con i bulgari e finì col prendere sul serio le minaccie di guerra dei bulgari che opprimevano i nostri connazionali in Macedonia. Poi annunciò la politica antiaustriaca e finì col piegarsi all'Austria. Per ciò la Serbia è oggi in un isolamento disperato, tanto più pericoloso in quanto che siamo alla vigilia dello scioglimento del problema macedone. Il nuovo trattato di commercio con l'Austria-Ungheria rappresenta un altro fiasco. Il nostro Governo ha capitolato vergognosamente. Ci occorreva un trattato per poter esportare il bestiame vivo e il signor Pasic conclude un trattato che chiude al bestiame serbo i mercati austriaci e ungheresi ».

*
* *

Il Re Carlo di Rumania ricevette ieri la delegazione della Camera dei deputati che gli rimise l'indirizzo di risposta al messaggio Reale.

Dopo la lettura dell'indirizzo, il Re ringraziò la Camera per gli augurî cordiali fattigli ed aggiunse che si dedicherà, come sempre, al bene del paese per condurre a buon termine l'alta missione conferitagli; constatò con soddisfazione che la Camera è risoluta a prestare il suo concorso al Governo per l'attuazione dell'opera delle riforme agrarie; rinnovò il calorosissimo appello alla Camera di collaborare patriotticamente a risolvere le difficoltà, dicendo: « Elevate i vostri cuori, date prova al paese che nelle circostanze difficili non vi è nulla che stia al disopra della salvezza e della grandezza della nostra patria ».

*
* *

Gli scandali verificatisi ieri l'altro alla apertura della Dieta croata, provocarono, come ci comunicò il telegrafo, lo scioglimento dell'assemblea. Un dispaccio da Bukarest, 13, dice che la stampa ungherese commenta favorevolmente lo scioglimento. Gli ostruzionisti sono preoccupati per il risultato delle future elezioni. Tuttavia essi continueranno l'ostruzionismo fino a che il Governo ungherese non farà cessare lo stato di cose attuale.

Nei circoli bene informati si crede che il partito di Starchevic sconfiggerà facilmente quello serbo-croato; ciò che sarà una vittoria del dottor Wekerle. I giornali ungheresi elogiano Wekerle, il quale si era impegnato a far votare il Compromesso dal Parlamento ungherese prima della fine di dicembre, ed ora il voto è già un fatto compiuto da ieri.

*
* *

L'assassinio dei due principali capi del movimento insurrezionale bulgaro in Macedonia, Sarafoff e Gerivanoff, ha destato profonda impressione nella penisola balcanica.

Il corrispondente da Sofia della *Wiener Allgemeine Zeitung*, telegrafa al suo giornale:

« L'assassinio è uno dei soliti atti di vendetta della popolazione macedone, spinta all'estremo della disperazione dai metodi anarchici e dai linciaggi del Sarafoff e del suo Comitato.

« La causa dell'assassinio di Sarafoff e del prof. Gerivanoff è da ricercarsi nella tendenza che mostravano ad arricchirsi i due agitatori. Circa sei mesi fa nei giornali bulgari si raccontava che due membri dell'Amministrazione della cassa di guerra macedone interna erano fuggiti all'estero dopo aver vuotato la cassa, portando con sè circa mezzo milione di franchi; in realtà però con questa fuga si smascherò solo una grossa frode commessa da Sarafoff e dai suoi intimi, e non per la prima volta a danno dei fondi dell'organizzazione macedone ».

Secondo altre notizie che vengono da Sofia, l'attentato fu un atto di vendetta del tribunale rivoluzionario. Sarafoff ed i suoi partigiani, secondo queste informazioni, lavoravano per far scoppiare un nuovo movimento rivoluzionario in Macedonia; e ciò contro la volontà di un'altra fazione, alla cui testa era il famigerato capo banda Sandanski, nelle cui file militava l'assassino Panaitza, il quale finora ha saputo sfuggire ad ogni ricerca.

*
* *

I giornali di Vienna hanno da Costantinopoli, 13.

« Dalla scorsa settimana si sono verificati incidenti sulla frontiera turco-montenegrina.

Secondo la versione montenegrina, le truppe turche avrebbero attaccato i villaggi montenegrini di Bzanitza e Velika, e ucciso due gendarmi, dopo di che sarebbe seguito un combattimento. La versione turca dice che i montenegrini sono stati i primi a passare il confine, dopo di che le truppe turche hanno investito il villaggio di Velika.

La Porta incaricherà il ministro a Cettinie di adoperarsi a far cessare le ostilità e punire i colpevoli. L'incaricato d'affari del Montenegro Gregovich da sabato scorso si reca quotidianamente alla Porta e ad Yildiz-Kiosk.

Dispacci montenegrini di ieri ed oggi dicono che gli incidenti si sono rinnovati e che minacciano di prendere gravi proporzioni.

Sul territorio turco sarebbero concentrati 1400 uomini, sul territorio montenegrino 4000 ».

*
* *

Il *New York Herald* riceve da Tokio un dispaccio che dà spiegazione del richiamo dell'ambasciatore giapponese, visconte Aoki, da Washington.

Il dispaccio dice: « Parecchi giornali sostengono che il visconte Aoki è stato richiamato da Washington perchè non aveva assunto un contegno abbastanza energico nel conflitto diplomatico tra il Giappone e gli Stati Uniti. Ora si pretende che l'ambasciatore aveva promesso al presidente Roosevelt di concludere un trattato per escludere gli emigranti giapponesi dal territorio degli Stati Uniti. Il Governo giapponese più tardi smentì la promessa fatta dall'ambasciatore, affermando che questi non era autorizzato a farla. Il Governo ha quindi dovuto richiamare l'ambasciatore facendone il capro espiatorio d'una promessa mancata ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — Alle ore 21.30 iersera, il Consiglio comunale di Roma si riunì in seduta pubblica sotto la presidenza del sindaco, comm. Nathan.

Partecipata dal sindaco una lettera collettiva dei consiglieri della minoranza dichiaranti di astenersi dallo intervenire alla seduta, essendo in discussione il ricorso contro la loro elezione, e fatta dal consigliere Susi, della minoranza, una dichiarazione sulla sua presenza alla seduta, si svolsero parecchie interrogazioni, alle quali rispose esaurientemente il sindaco e gli assessori competenti.

Venne, indi, approvato l'esercizio provvisorio del bilancio per due mesi.

Nominata una Commissione di tre consiglieri per il ricorso riguardante l'elezione della minoranza ed approvate altre proposte d'ordine secondario, il Consiglio si riunì in seduta segreta per la nomina degli alunni d'ordine.

R. osservatorio astronomico. — Compilato con la consueta cura e semplicità elegante, è stato pubblicato in questi giorni il *Calendario del R. osservatorio astronomico del Collegio romano in Roma*, pel 1908.

Oltre a numerose tabelle portanti cifre e indicazioni dedotte da accurati studi, osservazioni e calcoli, il Calendario studia il nuovo anno sotto ogni aspetto scientifico e storico e per ogni mese porta una tabella orario sulla levata e il tramonto del sole, della luna ecc.

Due pagine del pregevole volumetto riguardano il segnale del mezzogiorno medio del meridiano dell'Europa centrale segnato all'osservatorio di Roma colla discesa del pallone e collo sparo di cannone da Villa Corsini.

La pubblicazione del Calendario acquista una nota di benemerenza di più allo scientifico istituto diretto dal chiaro prof. Millosevich.

Festa studentesca. — Stamane gli studenti d'ingegneria e corsi scientifici affini sono partiti in buon numero da Roma per Tivoli compiendo la consueta annuale festa, omai tradizionale.

A Tivoli, dove si trattennero tutta la giornata, ebbero larghe cordiali accoglienze.

Carte topografiche. — A cura del Ministero di agricoltura sono stati pubblicati e posti in vendita, la Carta al 75,000 del piano regolatore delle nuove strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano; la carta al 75,000 e l'elenco delle tenute soggette al bonificamento obbligatorio.

Salvataggio aereonautico. — Un telegramma da Pesaro reca che ieri l'altro alle 16.30 due barche pescherecce, appartenenti a quel porto, avvistarono in alto mare un pallone che, in seguito a segnali, accostarono a nove miglia dalla costa, con faticose manovre a causa della grande velocità dell'aereostato per il forte vento. Il pallone ed il suo equipaggio furono caricati sulle barche che entrarono in porto all'una dopo la mezzanotte.

Il pallone si chiama *Fides IV* ed appartiene alla Società aereonautica romana. Partì l'altra mattina da Roma per una ascensione libera, ma sopra Arezzo un forte colpo di vento lo trasportò fino sull'Adriatico.

L'equipaggio, composto di tre persone, il prof. Wolfango Demetrio Helbig, pilota, di Roma, il conte Pietro Bobrinsky e Gregorio Tcherkoff, russi, è salvo.

Esposizione artistica di Venezia. — Demmo già la cifra delle vendite verificatesi nella VII Esposizione internazionale d'arte a Venezia, testè chiusasi. Ora da Venezia si comunicano i seguenti interessanti particolari. Le vendite di opere d'arte classica ed industriale salirono alla cifra di L. 526,978 superando così di L. 26,962 l'importo massimo di L. 500,016, raggiunto nella sesta Esposizione e di 136,962 lire la media delle vendite effettuate nelle prime cinque. Riguardo alla nazionalità e alle regioni i quadri sono così ripartiti:

Paesi stranieri: Austria 21,890; Belgio 28,038; Francia 28,985; Germania 41,919 44; Inghilterra 19,780 50 (molta parte delle opere inglesi non erano in vendita); Norvegia 5500; Olanda 6180 (anche molta parte delle opere olandesi era invendibile); Stati Uniti d'America 5500; Svezia 30,150; altre nazioni 16,775 78.

Regioni italiane: Emilia 18,145; Lazio 82,437.66; Lombardia 26,103.32; Mezzogiorno 32,333 33; Piemonte 41,300; Toscana 20,600; Veneto 91,190; altre regioni 7050.

Le opere vendute, escluse le riproduzioni, toccarono il numero di 348: pitture 209, sculture 36, acqueforti e disegni 68, targhette 7, oggetti d'arte decorativa 28. Le riproduzioni raggiunsero il numero di 185 e vanno divise in pitture 1, sculture 64, acqueforti e disegni 88, targhette 4, oggetti d'arte decorativa 28 Le opere vendute ammontano pertanto a 533 e la somma complessiva delle vendite, nelle sette esposizioni tenute sin qui a Venezia, ascende alla cifra di quasi tre milioni.

Terremoto. — A Bruzzano, in provincia di Reggio Calabria, il 12 corrente, alle 18, è stata avvertita una forte scossa di terremoto.

La popolazione spaventata si riversò sulle vie.

Movimento commerciale. — Il 12 corr. furono caricati, a Genova, 841 carri di cui 303 di carbone pel commercio e 47 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 296, di cui 59 di carbone pel commercio e 54 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 150, di cui 73 di carbone pel commercio e 9 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 128, di cui 49 di carbone pel commercio e 24 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 34, di cui 25 di carbone pel commercio e 8 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Bronte* è partita da Cardiff il 12 corrente.

Marina mercantile. — Da Santos ha proseguito per Genova il *Siena*, della Società Italia; e ha proseguito per Buenos Aires il *Toscana*, della stessa Società. L'*Indiana*, del Lloyd italiano, è partito da Buenos Aires per Genova. Il *Cordova*, pure del Lloyd italiano, è giunto a Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 13. — Il Senato ha approvato il bilancio della giustizia.

LISBONA, 13 — Ieri sono sbarcati cinquecento soldati, reduci dall'Africa dopo la spedizione vittoriosa contro i Cuamatos.

Il Re li ha passati in rivista nell'arsenale.

I soldati sono entrati in città fra la folla enorme che li acclamava, mentre dalle finestre si gettavano fiori.

Le Regine Amelia e Maria Pia hanno assistito allo sfilamento dal balcone del Ministero dell'interno.

AMSTERDAM, 13. — L'Imperatore Guglielmo è giunto ad Amsterdam alle 10.53 di stamane.

La folla lo ha vivamente acclamato.

VIENNA, 13. — *Camera dei deputati.* — Si approva in massima, per appello nominale, il progetto di legge relativo al compromesso tra l'Austria e l'Ungheria, con voti 256 contro 140.

Si intraprende quindi la discussione degli articoli del progetto di legge.

BUCAREST, 13. — Il professore Norden, giunto a Bucarest, trovò le condizioni di salute del Re soddisfacentissime.

Il Sovrano soffre soltanto di disturbi di stomaco che richiederanno una speciale dieta e riposo.

STOCCOLMA, 13. — La Regina Vittoria, il cui stato di debo-

lezza è grandissimo, ha passato la scorsa notte insonne ed ha sofferto accessi di tosse.

Perciò i medici l'hanno consigliata a rimanere oggi in letto.

La Regina è senza febbre ed il suo stato non desta alcuna inquietudine.

BUDAPEST, 13. — *Camera dei deputati.* — Si approva in terza lettura il progetto di legge che autorizza il Governo ad applicare il compromesso austro-ungarico e si intraprende la discussione del progetto riguardante la quota-parte dell'Ungheria nelle spese comuni.

COSTANTINOPOLI, 13. — I rappresentanti delle sei grandi potenze si sono posti d'accordo completamente riguardo alla riforma giudiziaria in Macedonia.

BERLINO, 13. — *Reichstag.* — Si rinvia alla Commissione il progetto relativo alle Borse. Quindi il Reichstag si aggiorna all'8 gennaio del 1908.

PARIGI, 13. — Un dispaccio del generale Drude annuncia che tutto è tranquillo nella regione degli Chaouias. Mulai Hafid è sempre a Marrakesch. Sembra che a Marrakesch vi sia una specie di disorganizzazione in seguito soprattutto alla mancanza di fiducia nel Sultano del sud ed a dissensi sorti tra i caid della pianura e i caid della montagna, dei quali il capo più noto è Glasni.

D'altronde si dice che Mulai Hafid manchi di denaro e non sia in condizioni di pagare le sue mahalle.

Il governatore generale dell'Algeria telegrafa che la colonna Branlières ha cominciato oggi le sue operazioni e sembra che si delinei su certi punti un movimento di sottomissione.

LALLA MARNIA, 14. — Si annuncia che un combattimento è avvenuto il 10 corr. fra le truppe del Roghi e la mahalla sceriffiana di Marghica.

Questa rimase sconfitta e perdette parecchi caid della tribù dei Rahas e due cannoni.

Vi fu un centinaio di morti da ambo le parti. Il Roghi perdette il caid Djilali della tribù dei Muludda.

AMSTERDAM, 14. — Dopo il pranzo di gala di iersera, il Principe Consorte ha accompagnato l'Imperatore di Germania alla stazione, ove Guglielmo II ed il Principe si sono congedati nel modo più cordiale.

Il treno imperiale è poscia partito per la Germania.

PARIGI, 14. — Il *Petit Parisien* ha da Lalla Marnia, in data di ieri: Gli emissari delle tribù sono tutti in questo momento riuniti a Oudja.

Il generale Liautey ha loro imposto il disarmo assoluto dei Beni Snassen. Questo punto non è accettato volentieri da essi, che cercano ogni sorta di pretesti per eluderlo.

LALLA MARNIA, 14. — L'avanguardia della colonna Branlières, formata da un battaglione della legione straniera, agli ordini del comandante Strasser, di uno squadrone di spahis, di un goum e di una sezione di artiglieria da 80, ha lasciato il campo di Martimprey diretta ad Assi-Biauad, a 15 chilometri circa da Martimprey nella direzione dell'ovest.

Il grosso della colonna andrà ad accamparsi a Sidi-Mohamed-Bercane, a 26 chilometri tra Cherraa e Martimprey.

Da questo punto partiranno ricognizioni.

La colonna Felineaux ha lasciato Oudja con M'Sfa come obbiettivo.

Si crede che la repressione sarà pronta.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 13 dicembre 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	753 51.
Umidità relativa a mezzodì	61.
Vento a mezzodì	S. W.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 14.3. minimo 11.7.
Pioggia in 24 ore	11.4.

13 dicembre 1907.

In Europa: pressione massima di 765 sul mar Bianco, minima di 744 in Iscozia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque fino a 7 mm. sul Veneto; temperatura irregolarmente variata; pioggie, tranne al sud ed isole; venti forti del 3° quadrante; mare agitato.

Barometro: minimo a 755 sul mar ligure, massimo a 761 in Sicilia.

Probabilità: venti moderati e forti del 3° e 4° quadrante; cielo vario al nord, nuvoloso con pioggie altrove; mare agitato lungo le coste meridionali.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 13 dicembre 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio ...	1/4 coperto	agitato	12 2	7 4
Genova..........	coperto	legg. mosso	11 0	7 5
Spezia	coperto	agitato	14 2	9 0
Cuneo...........	nebbioso	—	4 8	- 3 7
Torino..........	coperto	—	3 9	1 6
Alessandria......	coperto	—	4 9	3 1
Novara	sereno	—	8 5	1 0
Domodossola	sereno	—	4 0	— 1 5
Pavia	3/4 coperto	—	5 9	2 4
Milano..........	coperto	—	7 5	3 2
Como	3/4 coperto	—	7 1	1 0
Sondrio ...	coperto	—	5 0	0 3
Bergamo.........	coperto	—	6 8	2 5
Brescia..........	coperto	—	6 5	4 0
Cremona	coperto	—	6 4	3 5
Mantova......	nebbioso	—	8 8	3 2
Verona.......	nebbioso	—	9 1	5 0
Belluno.........	piovoso	—	4 1	0 6
Udine..........	coperto	—	10 5	5 2
Treviso..........	—	—	—	—
Venezia.........	coperto	legg. mosso	8 0	6 7
Padova	coperto	—	7 8	6 3
Rovigo..........	coperto	—	7 5	6 0
Piacenza.........	coperto	—	6 6	2 4
Parma..........	coperto	—	6 8	3 4
Reggio Emilia....	3/4 coperto	—	6 8	3 6
Modena.........	coperto	—	6 3	3 9
Ferrara.........	coperto	—	8 3	3 1
Bologna	coperto	—	6 3	4 2
Ravenna.........	coperto	—	6 7	2 9
Forlì	nebbioso	—	7 6	3 8
Pesaro..........	coperto	calmo	11 9	9 0
Ancona.........	coperto	agitato	13 0	4 8
Urbino..........	coperto	—	11 6	5 6
Macerata.........	1/4 coperto	—	12 3	9 4
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	15 0	9 0
Perugia..........	piovoso	—	11 4	6 6
Camerino	coperto	—	10 0	7 0
Lucca	coperto	—	13 0	8 4
Pisa	coperto	—	14 0	11 0
Livorno	coperto	tempestoso	15 0	11 8
Firenze	coperto	—	14 4	9 0
Arezzo..........	coperto	—	12 7	9 0
Siena	coperto	—	12 5	8 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma..........	coperto	—	16 3	11 7
Teramo.........	coperto	—	16 1	8 8
Chieti	coperto	—	15 5	9 0
Aquila	coperto	—	12 4	6 8
Agnone	sereno	—	11 2	7 3
Foggia	coperto	—	16 9	11 0
Bari	coperto	calmo	17 5	12 0
Lecce	nebbioso	—	17 2	12 9
Caserta..........	piovoso	—	17 0	10 8
Napoli	coperto	mosso	15 8	14 0
Benevento........	—	—	—	—
Avellino.........	coperto	—	13 9	11 8
Caggiano.........	3/4 coperto	—	12 1	7 3
Potenza.........	coperto	—	11 8	8 5
Cosenza.........	sereno	—	16 5	9 0
Tiriolo..........	—	—	—	—
Reggio Calabria..	1/4 coperto	calmo	18 8	12 0
Trapani.........	coperto	calmo	18 4	13 3
Palermo.........	coperto	calmo	18 8	10 5
Porto Empedocle..	coperto	calmo	15 5	12 0
Caltanissetta	coperto	—	14 0	10 3
Messina	1/4 coperto	calmo	16 8	12 6
Catania	3/4 coperto	calmo	18 6	11 2
Siracusa	coperto	calmo	16 8	8 6
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	18 0	9 5
Sassari	coperto	—	14 8	8 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.